



# BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

## Speciale N. 111 del 2 Settembre 2016

DECRETI DI ESPROPRIO COMUNI DI : BARISCIANO-CAPORCIANO-CARAPELLE CALVISIO-  
MONTEREALE-ROCCA DI MEZZO-SAN PIO DELLE CAMERE- SCOPPITO

### Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA**  
**L'AQUILA**  
**Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
**Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206**

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

### Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

**Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì**

## Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

### PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT

serie "SPECIALE".

2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".

3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

#### NOTA:

**Le determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

## PARTE II

### Avvisi, Concorsi, Inserzioni

#### USRA - USRC

Decreto di esproprio 19.07.2016, n. 30. Comune di Barisciano.....	4
Decreto di esproprio 19.07.2016, n. 31. Comune di Barisciano.....	12
Decreto di esproprio 19.07.2016, n. 32. Comune di Barisciano.....	21
Decreto di esproprio 19.07.2016, n. 33. Comune di Barisciano.....	28
Decreto di esproprio 05.07.2016, n. 1. Comune di Caporciano.....	34
Decreto di esproprio 19.07.2016, n. 2. Comune di Caporciano.....	39
Decreto di esproprio 12.07.2016, n. 12. Comune di Carapelle Calvisio. ....	43
Decreto di esproprio 12.07.2016, n. 13. Comune di Carapelle Calvisio. ....	47
Decreto di esproprio 05.07.2016, n. 5063. Comune di Montereale.....	51
Decreto di esproprio 20.07.2016, n. 3. Comune di Rocca di Mezzo. ....	56
Decreto di esproprio 13.07.2016, n. 8. Comune di San Pio delle Camere.....	66
Decreto di esproprio 13.07.2016, n. 9. Comune di San Pio delle Camere.....	69
Decreto di esproprio 04.07.2016, n. 8. Comune di Scoppito. ....	72

## PARTE II

## Avvisi, Concorsi, Inserzioni

USRA - USRC

Decreto di esproprio 19.07.2016, n. 30. Comune di Barisciano.

**COMUNE DI BARISCIANO**  
**Provincia di L'Aquila***Piazza Trieste, 1 - 67021 BARISCIANO - Tel. 0862 89565 - Fax 0862 89225 - e-mail: [comunediabarisciano@libero.it](mailto:comunediabarisciano@libero.it)*

ORIGINALE DECRETO SINDACALE - SISMA

N. 30 DEL 19-07-2016

Registro Generale n. 31

**Oggetto: REALIZZAZIONE MAP CAPOLUOGO.****REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ESPROPRI.**

## IL SINDACO

Foglio	Particella
39	1018
39	1049
39	1096
39	265
39	266
39	267
39	269
39	270
39	273
39	276
39	1846
39	334
39	343
39	344
39	431
39	432
39	433
39	434
39	435
39	945

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO i decreti rep n. 14 del 23/07/2009 e rep n. 20 del 28/08/2009, che individuano le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 14 del 23/07/2009 e prot. 20 del 28/08/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1,* Decreto DECRETO SINDACALE - SISMA n.30 del 19-07-2016 COMUNE DI BARISCIANO

- dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni", integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: "a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis";
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009,prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: "Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità";
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che "i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";
- VISTO il decreto Sindacale n.2582 del 03/04/2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Decreto DECRETO SINDACALE - SISMA n.30 del 19-07-2016 COMUNE DI BARISCIANO

Foglio	Particella	Data
39	1018	04/08/2009
39	1049	23/09/2009
39	1096	04/08/2009
39	265	04/08/2009
39	266	04/08/2009
39	267	23/09/2009
39	269	23/09/2009
39	270	23/09/2009
39	273	04/08/2009
39	276	23/09/2009
39	1846	04/08/2009
39	334	04/08/2009
39	343	04/08/2009
39	344	04/08/2009
39	431	04/08/2009
39	432	04/08/2009
39	433	04/08/2009
39	434	04/08/2009
39	435	04/08/2009
39	945	23/09/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale		Comunicazione	
Foglio	Particella	Protocollo	Data
39	1018	17792	15/12/2015
39	1049	649	19/01/2016
39	1096	639	19/01/2016
39	265	17809	15/12/2015
39	266	17808	15/12/2015
39	267	647	19/01/2016
39	269	667	19/01/2016
39	270	666	19/01/2016
39	273	17798	15/12/2015
39	276	652	19/01/2016
39	1846	177494	15/12/2015
39	334	17788	15/12/2015
39	343	17778	15/12/2015
39	344	17775	15/12/2015
39	431	17810	15/12/2015
39	432	17805	15/12/2015
39	433	17817	15/12/2015
39	434	17799	15/12/2015
39	435	17795	15/12/2015
39	945	665	19/01/2016

Decreto DECRETO SINDACALE - SISMA n.30 del 19-07-2016 COMUNE DI BARISCIANO

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
		Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
39	1018			€ 0,00	43	06/06/2016	€ 42.740,79
39	1049			€ 0,00	44	06/06/2016	€ 7.061,48
39	1096			€ 0,00	45	06/06/2016	€ 5.212,29
39	265			€ 0,00	46	06/06/2016	€ 2.134,17
39	266			€ 0,00	47	06/06/2016	€ 2.749,79
39	267			€ 0,00	48	06/06/2016	€ 3.414,67
39	269			€ 0,00	49	06/06/2016	€ 1.551,38
39	270			€ 0,00	50	06/06/2016	€ 1.403,63
39	273			€ 0,00	52	06/06/2016	€ 5.745,83
39	276			€ 0,00	53	06/06/2016	€ 6.648,75
39	1846			€ 0,00	63	06/06/2016	€ 221,63
39	334			€ 0,00	54	06/06/2016	€ 5.335,42
39	343			€ 0,00	55	06/06/2016	€ 16.301,75
39	344			€ 0,00	56	06/06/2016	€ 25.856,25
39	431			€ 0,00	57	06/06/2016	€ 7.387,50
39	432			€ 0,00	58	06/06/2016	€ 2.216,25
39	433			€ 0,00	59	06/06/2016	€ 18.468,75
39	434			€ 0,00	60	06/06/2016	€ 6.613,75
39	435			€ 0,00	61	06/06/2016	€ 4.008,33
39	945			€ 0,00	62	06/06/2016	€ 3.767,63

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

#### DECRETA

##### Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di BARISCIANO C.F. 00195850664, con sede in BARISCIANO Piazza Trieste, 1 - 67021 BARISCIANO (AQ), dei beni immobili ricadenti nel Comune di BARISCIANO iscritti nel Catasto terreni di BARISCIANO come nella seguente tabella:

Piano	Foglio	Particella	Ditta
1	39	1018	D'ALESSANDRO ANTONIO n. a BARISCIANO il 11/10/1953 c.f. DLSNTN53R11A667D PROPRIETA' 1/1
2	39	1049	COLAPELLE GIOVANNI n. a BARISCIANO il 20/11/1939 c.f. CLPGNN39S20A667X PROPRIETA' 1/1
5	39	1096	MARINELLI ELISABETTA n. a BARISCIANO il 22/04/1930 c.f. MRNLBT30D62A667S PROPRIETA' 1/1
15	39	265	MUSEO MARIA PALMA n. a BARISCIANO il 25/04/1939 c.f. MSUMPL39D65A667C PROPRIETA' 1/1
16	39	266	MUSEO MARIA PALMA n. a BARISCIANO il 25/04/1939 c.f. MSUMPL39D65A667C PROPRIETA' 1/1
17	39	267	MASCI PAOLO FRANCO n. a BARISCIANO il 25/01/1947 c.f. MSCPFR47A25A667A PROPRIETA' 1/1

Decreto DECRETO SINDACALE - SISMA n.30 del 19-07-2016 COMUNE DI BARISCIANO

19	39	269	CANTERA DANIEL n. in FRANCIA il 04/11/1968 c.f. CNTDNL68S04Z110H PROPRIETA' 2/12, CANTERA MARISA n. a L'AQUILA il 19/04/1962 c.f. CNTMRS62D59A345O PROPRIETA' 2/12, CANTERA PHILIPPE n. in FRANCIA il 04/11/1968 c.f. CNTPLP68S04Z110H PROPRIETA' 2/12, CANTERA ROBERT n. in FRANCIA il 15/12/1964 c.f. CNTRRT64T15Z110U PROPRIETA' 2/12, IAGNEMMA ANTONIA n. a BARISCIANO il 11/06/1935 c.f. GNMNTN35H51A667C PROPRIETA' 1/3
20	39	270	CANTERA DANIEL n. in FRANCIA il 04/11/1968 c.f. CNTDNL68S04Z110H PROPRIETA' 2/12, CANTERA MARISA n. a L'AQUILA il 19/04/1962 c.f. CNTMRS62D59A345O PROPRIETA' 2/12, CANTERA PHILIPPE n. in FRANCIA il 04/11/1968 c.f. CNTPLP68S04Z110H PROPRIETA' 2/12, CANTERA ROBERT n. in FRANCIA il 15/12/1964 c.f. CNTRRT64T15Z110U PROPRIETA' 2/12, IAGNEMMA ANTONIA n. a BARISCIANO il 11/06/1935 c.f. GNMNTN35H51A667C PROPRIETA' 1/3
23	39	273	COIA TIZIANA n. a L'AQUILA il 26/03/1956 c.f. COITZN56C66A345G NUDA PROPRIETA' 1/1, DI PAOLO CANDIDA ROSA n. a BARISCIANO il 19/07/1929 c.f. DPLCDD29L59A667Q USUFRUTTO 1/1
26	39	276	MASCI PAOLO FRANCO n. a BARISCIANO il 25/01/1947 c.f. MSCPFR47A25A667A PROPRIETA' 1/1
100	39	1846	D'ALESSANDRO ANTONIO n. a BARISCIANO il 11/10/1953 c.f. DLSNTN53R11A667D PROPRIETA' 1/1
31	39	334	CAMPAGNA ADA n. a BARISCIANO il 15/03/1939 c.f. CMPDAA39C55A667X PROPRIETA' 1/3, CAMPAGNA FERNANDA n. a BARISCIANO il 21/10/1945 c.f. CMPFNN45R61A667U PROPRIETA' 1/3, CAMPAGNA MARIA n. a BARISCIANO il 10/01/1929 c.f. CMPMRA29A50A667V PROPRIETA' 1/3
39	39	343	DI NARDO GINA n. a BARISCIANO il 04/12/1928 c.f. DNRGNI28T44A667K PROPRIETA' 1/1
40	39	344	IANNARELLI CATERINA n. a BARISCIANO il 24/11/1936 c.f. NNRCRN36S64A667M PROPRIETA' 1/1
50	39	431	DI NARDO GIOVANNINO n. a BARISCIANO il 18/04/1938 c.f. DNRGNN38D18A667R PROPRIETA' 1/1
51	39	432	SANTAVICCA ANTONINA n. a BARISCIANO il 31/03/1954 c.f. SNTNNN54C71A667W PROPRIETA' 1/2, SANTAVICCA GIOVANNA n. a L'AQUILA il 24/06/1956 c.f. SNTGNN56H64A345X PROPRIETA' 1/2
52	39	433	MARINELLI PAOLINA n. a BARISCIANO il 14/03/1936 c.f. MRNPLN36C54A667B USUFRUTTO 1/1, VEGLIA TOMMASO n. a L'AQUILA il 24/09/1962 c.f. VGLTMS62P24A345A NUDA PROPRIETA' 1/1
53	39	434	MATERGIA TONINO n. a L'AQUILA il 17/01/1963 c.f. MTRTNN63A17A345C PROPRIETA' 1/2, SAVINO GIOVANNA PATRIZIA n. a BELGIO il 12/03/1958 c.f. SVNGNN58C52Z103E PROPRIETA' ½
54	39	435	MATERGIA TONINO n. a BARISCIANO il 17/01/1963 c.f. MTRTNN63A17A667Q PROPRIETA' 1/2, SAVINO GIOVANNA PATRIZIA n. a BELGIO il 12/03/1958 c.f. SVNGNN58C52Z103E PROPRIETA' ½
68	39	945	MASCI PAOLO FRANCO n. a BARISCIANO il 25/01/1947 c.f. MSCPFR47A25A667A PROPRIETA' 1/1

**Art. 2**

L'indennità complessiva pari a € 168.840,04 (euro centosessantottomilaottocentoquaranta\04) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iv a se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

**Art. 3**

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

**Art. 4**

La notifica a tutti i soggetti interessati;

**Art. 5**

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è

proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

**Art. 6**

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

**Art. 7**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

**Art. 8**

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

IL SINDACO  
DI PAOLO FRANCESCO



---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente decreto è stato affisso all'Albo Pretorio dal giorno 20-07-2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  
Barisciano, li 20-07-2016

MESSO  
BONANTUONO ANNAMARIA



Decreto di esproprio 19.07.2016, n. 31. Comune di Barisciano.

# COMUNE DI BARISCIANO

## Provincia di L'Aquila

Piazza Trieste, 1 – 67021 BARISCIANO – Tel. 0862 89565 – Fax 0862 89225 – e-mail: [comuneditabarisciano@libero.it](mailto:comuneditabarisciano@libero.it)

ORIGINALE DECRETO SINDACALE - SISMA

N. 31 DEL 19-07-2016

Registro Generale n. 32

**Oggetto: REALIZZAZIONE MAP CAPOLUOGO.**

**REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ESPROPRI.**

### IL SINDACO

Foglio	Particella
39	1822
39	1821
39	1201
39	1839
39	263
39	264
39	274
39	332
39	333
39	335
39	336
39	337
39	338
39	339
39	340
39	342
39	1850
39	1851
39	1852
39	1841
39	898
39	939
39	956
39	955

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni

- dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto rep n. 14 del 23/07/2009, che individuano le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario delegato prot. 14 del 23/07/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;

- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;
- VISTO il decreto Sindacale n. 2582 del 03/04/2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Foglio	Particella	Data
39	1822	04/08/2009
39	1821	04/08/2009
39	1201	04/08/2009
39	1839	04/08/2009
39	263	04/08/2009
39	264	04/08/2009
39	274	04/08/2009
39	332	04/08/2009
39	333	04/08/2009
39	335	04/08/2009
39	336	04/08/2009
39	337	04/08/2009
39	338	04/08/2009
39	339	04/08/2009
39	340	04/08/2009
39	342	04/08/2009
39	1850	04/08/2009
39	1851	04/08/2009
39	1852	04/08/2009
39	1841	04/08/2009
39	898	04/08/2009
39	939	04/08/2009
39	956	04/08/2009
39	955	04/08/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale		Comunicazione	
Foglio	Particella	Protocollo	Data
39	1822	17800	15/12/2015
39	1821	17802	15/12/2015
39	1201	635	19/01/2016
39	1839	636	19/01/2016
39	263	17804	15/12/2015
39	264	17807	15/12/2015
39	274	17797	15/12/2015
39	332	17789	15/12/2015
39	333	17790	15/12/2015
39	335	17787	15/12/2015
39	336	17786	15/12/2015
39	337	17785	15/12/2015
39	338	17784	15/12/2015
39	339	17782	15/12/2015
39	340	17779	15/12/2015

Decreto DECRETO SINDACALE - SISMA n.31 del 19-07-2016 COMUNE DI BARISCIANO

39	342	17781	15/12/2015
39	1850	17826	15/12/2015
39	1851	17825	15/12/2015
39	1852	17827	15/12/2015
39	1841	643	19/01/2016
39	898	645	19/01/2016
39	939	17803	15/12/2015
39	956	640	19/01/2016
39	955	628	19/01/2016

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
		Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
39	1822	96	15/06/2016	€ 260,54			€ 0,00
39	1821	95	15/06/2016	€ 8.307,27			€ 0,00
39	1201	66	15/06/2016	€ 30.640,63			€ 0,00
39	1839	97	15/06/2016	€ 400,83			€ 0,00
39	263	68	15/06/2016	€ 19.941,46			€ 0,00
39	264	69	15/06/2016	€ 20.427,08			€ 0,00
39	274	72	15/06/2016	€ 6.135,83			€ 0,00
39	332	75	15/06/2016	€ 9.250,00			€ 0,00
39	333	76	15/06/2016	€ 27.750,00			€ 0,00
39	335	77	15/06/2016	€ 3.700,00			€ 0,00
39	336	116	28/06/2016	€ 6.937,50			€ 0,00
39	337	78	15/06/2016	€ 886,46			€ 0,00
39	338	79	15/06/2016	€ 1.117,71			€ 0,00
39	339	80	15/06/2016	€ 17.343,75			€ 0,00
39	340	81	15/06/2016	€ 20.812,50			€ 0,00
39	342	82	15/06/2016	€ 27.364,58			€ 0,00
39	1850	89	15/06/2016	€ 1.965,63			€ 0,00
39	1851	90	15/06/2016	€ 925,00			€ 0,00
39	1852	91	15/06/2016	€ 2.466,67			€ 0,00
39	1841	93	15/06/2016	€ 2.620,31			€ 0,00
39	898	84	15/06/2016	€ 3.854,17			€ 0,00
39	939	85	15/06/2016	€ 13.104,17			€ 0,00
39	956	88	15/06/2016	€ 4.316,67			€ 0,00
39	955	87	15/06/2016	€ 2.081,25			€ 0,00

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

#### DECRETA

##### Art. 1

Decreto DECRETO SINDACALE - SISMA n.31 del 19-07-2016 COMUNE DI BARISCIANO

L'esproprio a favore del Comune di BARISCIANO C.F. 00195850664, con sede in BARISCIANO Piazza Trieste, 1 - 67021 BARISCIANO (AQ), dei beni immobili ricadenti nel Comune di BARISCIANO iscritti nel Catasto terreni di BARISCIANO come nella seguente tabella:

Piano	Foglio	Particella	Ditta
116	39	1822	GIANNANGELI RIZIERO n. a BARISCIANO il 01/01/1915 c.f. GNNRZR15A01A667T PROPRIETA' 1/1
115	39	1821	GIANNANGELI RIZIERO n. a BARISCIANO il 01/01/1915 c.f. GNNRZR15A01A667T PROPRIETA' 1/1
10	39	1201	IAGNEMMA ANGELO DI GIUSEPPE n. a BARISCIANO il 22/08/1892 PROPRIETA' 1/2, IAGNEMMA DOMENICO DI GIUSEPPE n. a BARISCIANO 01/01/1900 PROPRIETA' 1/2
119	39	1839	DI NARDO DOMENICO n. a L'AQUILA il 24/03/1949 c.f. DNRDNC49C24A345H PROPRIETA' 1/1
13	39	263	GIANNANGELI RIZIERO n. a BARISCIANO il 01/01/1915 c.f. GNNRZR15A01A667T PROPRIETA' 1/1
14	39	264	CAPOGROSSI EGIDIO FU NICOLANGELO SACERDOTE n. a BARISCIANO 01/01/1900 PROPRIETA' 1/2, ISTITUTO DIOCESIANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO ARCIDIOCESI DELL'AQUILA c.f. 93004020660 PROPRIETA' 1/2
24	39	274	BANCO DI NAPOLI SEZIONE PROVINCIALE DI CREDITO AGRARIO PROPRIETA' 1/1
29	39	332	CAMPAGNA DOMENICANTONIO n. a BARISCIANO il 19/12/1925 c.f. CMPDNC25T19A667Z PROPRIETA' 1/2, IAGNEMMA ANNA n. a BARISCIANO il 05/09/1907 c.f. GNMNNA07P45A667P PROPRIETA' 1/2
30	39	333	CETORELLI NICOLA n. a ROMA il 15/02/1966 c.f. CTRNCL66B15H501M PROPRIETA' 1/1
32			BARTOLOMUCCI ANGELO n. a TERNI il 15/04/1944 c.f. BRTNGL44D15L117D PROPRIETA' 1/14, BARTOLOMUCCI ANGELO MARINO FU DOMENICO n. a BARISCIANO il 07/02/1970 PROPRIETA' 1/14, BARTOLOMUCCI CECILIA n. a BARISCIANO il 13/08/1899 c.f. BRTCL99M53A667R PROPRIETA' 1/14, BARTOLOMUCCI CESARE DI ANGELO MARINO n. a BARISCIANO il 25/02/1909 PROPRIETA' 1/14, BARTOLOMUCCI CONCETTA DI ANGELO MARINO n. a BARISCIANO il 14/07/1897 PROPRIETA' 1/14, BARTOLOMUCCI DIEGO n. a L'AQUILA il 19/09/1949 c.f. BRTDGI49P19A345U PROPRIETA' 1/14, BARTOLOMUCCI ELVIRA DI ANGELO MARINO n. a BARISCIANO il 09/11/1910 c.f. BRTLVR10S49A667O PROPRIETA' 1/14, BARTOLOMUCCI ERMINIA DI ANGELO MARINO n. a BARISCIANO il 06/07/1919 PROPRIETA' 1/14, BARTOLOMUCCI GABRIELLA n. a TERNI il 13/09/1948 c.f. BRTGRL48P53L117N PROPRIETA' 1/14, BARTOLOMUCCI GENESIO DI ANGELO MARINO n. a BARISCIANO il 28/08/1895 PROPRIETA' 1/14, BARTOLOMUCCI GINA DI ANGELO MARINO n. a BARISCIANO il 18/04/1912 PROPRIETA' 1/14, BARTOLOMUCCI ROSALIA n. a BARISCIANO il 01/01/1952 c.f. BRTSLS2A41A667Z PROPRIETA' 1/14, BARTOLOMUCCI VINCENZO DI ANGELO MARINO PROPRIETA' 1/14, ROSA IRMA n. a SAN DEMETRIO NE' VESTINI il 26/02/1928 c.f. RSORMI28B66H819G PROPRIETA' 1/14
33	39	336	FALLIBILE ANGELO n. a BARISCIANO il 24/05/1892 c.f. FLLNGL92E24A667S PROPRIETA' 1/1
34	39	337	COCCIANTELLI MARIANTONIA FU DOMENICO VED COLICCHIA n. a BARISCIANO il 09/02/1879 PROPRIETA' 1/1
35			DI PAOLO ALBERTO n. a BARISCIANO il 21/07/1934 c.f. DPLLRT34L21A667P PROPRIETA' 1/9, DI PAOLO ANGELO FU VINCENZO NATO A BARISCIANO AQ PROPRIETA' 1/9, DI PAOLO CROCIFISSA FU VINCENZO MAR BARTOLOMUCCI n. a BARISCIANO il 12/04/1879 PROPRIETA' 1/9, DI PAOLO GINO n. a BARISCIANO il 10/06/1944 PROPRIETA' 1/9, DI PAOLO GIOVANNI n. a BARISCIANO il 23/06/1926 c.f. DPLGNN26H23A667K PROPRIETA' 1/9, DI PAOLO GIUSEPPE n. a BARISCIANO il 04/06/1931 c.f. DPLGPP31H04A667S PROPRIETA' 1/9, DI PAOLO MARIO n. a L'AQUILA il 10/03/1939 PROPRIETA' 1/9, DI PAOLO QUIRINO n. a BARISCIANO il 22/09/1928 c.f. DPLQRN28P22A667U PROPRIETA' 1/9, DI PAOLO RITA n. a BARISCIANO il 22/05/1941 PROPRIETA' 1/9
36	39	339	IANNARELLI COLOMBO FU PIETRO n. a BARISCIANO il 02/10/1901 PROPRIETA' 1/1
37	39	340	NACCI CARMINE FU FRANCESCO n. a BARISCIANO 01/01/1900 PROPRIETA' 1/1
38	39	342	DAMIANI ANTONIO n. a BARISCIANO il 28/01/1884 c.f. DMNNTN84A28A667G PROPRIETA' 1/1
104			MINGRONI CARMINE FU GENNARO n. a BARISCIANO il 03/04/1920 PROPRIETA' 1/8, MORLACCI ADOLFO DI ANTONIO PROPRIETA' 1/8, MORLACCI GIOVANNI DI ANTONIO PROPRIETA' 1/8, MORLACCI RINALDO DI ANTONIO PROPRIETA' 1/8, SIDONI ANTONINA n. a BARISCIANO il 27/02/1912 c.f. SDNNNN12B67A667O PROPRIETA' 1/8, SIDONI MAURO n. a L'AQUILA il 23/01/1953 c.f. SDNMRA53A23A345B PROPRIETA' 1/8, SIDONI SILVIO n. a BARISCIANO il 19/12/1946 c.f. SDNSLV46T19A667L PROPRIETA' 1/8, STRUSSIONI PIERINA n. a
	39	1850	

Decreto DECRETO SINDACALE - SISMA n.31 del 19-07-2016 COMUNE DI BARISCIANO

			BARISCIANO il 02/08/1923 c.f. STRPRN23M42A667S PROPRIETA' 1/8
105	39	1851	MINGRONI CARMINE FU GENNARO n. a BARISCIANO il 03/04/1920 PROPRIETA' 1/8, MORLACCI ADOLFO DI ANTONIO PROPRIETA' 1/8, MORLACCI GIOVANNI DI ANTONIO PROPRIETA' 1/8, MORLACCI RINALDO DI ANTONIO PROPRIETA' 1/8, SIDONI ANTONINA n. a BARISCIANO il 27/02/1912 c.f. SDNNNN12B67A667O PROPRIETA' 1/8, SIDONI MAURO n. a L'AQUILA il 23/01/1953 c.f. SDNMRA53A23A345B PROPRIETA' 1/8, SIDONI SILVIO n. a BARISCIANO il 19/12/1946 c.f. SDNSLV46T19A667L PROPRIETA' 1/8, STRUSSIONI PIERINA n. a BARISCIANO il 02/08/1923 c.f. STRPRN23M42A667S PROPRIETA' 1/8
106	39	1852	IANNARELLI ANTONIO n. a BARISCIANO il 25/07/1933 c.f. NNRNTN33L25A667S PROPRIETA' 1/10, IANNARELLI CARMELA FU PIETRO n. a BARISCIANO il 09/09/1925 PROPRIETA' 1/10, IANNARELLI COLOMBO FU PIETRO n. a BARISCIANO il 02/10/1901 PROPRIETA' 1/10, IANNARELLI DOMENICA FU PIETRO PROPRIETA' 1/10, IANNARELLI ELISA FU PIETRO n. a BARISCIANO il 03/02/1912 PROPRIETA' 1/10, IANNARELLI EMILIO n. a BARISCIANO il 01/11/1921 c.f. NNRMLE21S01A667N PROPRIETA' 1/10, IANNARELLI LUCIANO n. a BARISCIANO il 04/05/1935 c.f. NNRLCN35E04A667I PROPRIETA' 1/10, IANNARELLI MARIANTONIA FU PIETRO PROPRIETA' 1/10, IANNARELLI ORESTE FU MASSIMO n. a BARISCIANO il 04/05/1929 c.f. NNRRT29E04A667D PROPRIETA' 1/10, IANNARELLI RINA FU MASSIMO n. a BARISCIANO il 09/09/1925 PROPRIETA' 1/10
110	39	1841	DI NARDO DOMENICO n. a L'AQUILA il 24/03/1949 c.f. DNRDNC49C24A345H PROPRIETA' 1/1
60	39	898	MINGRONE EDOARDO FU CARMINE n. a BARISCIANO 01/01/1900 PROPRIETA' 1/3, MINGRONE GENNARO FU CARMINE n. a BARISCIANO 01/01/1900 PROPRIETA' 1/3, MINGRONE VINCENZO n. a BARISCIANO il 16/07/1896 c.f. MNGVCN96L16A667O PROPRIETA' 1/3
62	39	939	GIANNANGELI RIZIERO n. a BARISCIANO il 01/01/1915 c.f. GNNRZR15A01A667T PROPRIETA' 1/1
71	39	956	IAGNEMMA ALESSANDRO n. a BARISCIANO il 29/07/1925 c.f. GNMLSN25L29A667B PROPRIETA' 1/7, IAGNEMMA ANTONIO FU ENRICO PROPRIETA' 1/7, IAGNEMMA GIULIO n. a BARISCIANO il 09/05/1921 c.f. GNMGLI21E09A667I PROPRIETA' 1/7, IAGNEMMA MARIA n. a BARISCIANO il 09/08/1932 c.f. GNMMA32M49A667A PROPRIETA' 1/7, IAGNEMMA ROSA FU ENRICO n. a BARISCIANO il 09/09/1927 PROPRIETA' 1/7, IANNARELLI MARIA GIUSEPPE FU MASSIMO VED IAGNEMMA PROPRIETA' 1/7, ZACCAGNINI MARCO n. a L'AQUILA il 12/07/1953 c.f. ZCCMRC53L12A345Y PROPRIETA' 1/7
70	39	955	IAGNEMMA GIUSEPPE n. a BARISCIANO il 26/03/1909 c.f. GNMGP09C26A667K PROPRIETA' 1/1

**Art. 2**

L'indennità complessiva pari a € 232.610,01 (euro duecentotrentadue milaseicentodieci/01) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

**Art. 3**

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

**Art. 4**

La notifica a tutti i soggetti interessati;

**Art. 5**

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

**Art. 6**

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

**Art. 7**


Decreto DECRETO SINDACALE - SISMA n.31 del 19-07-2016 COMUNE DI BARISCIANO

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

**Art. 8**

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

IL SINDACO  
DI PAOLO FRANCESCO



---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente decreto è stato affisso all'Albo Pretorio dal giorno 20-07-2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  
Barisciano, li 20-07-2016

MESSO  
BONANTUONO ANNAMARIA



Decreto di esproprio 19.07.2016, n. 32. Comune di Barisciano.

# COMUNE DI BARISCIANO

## Provincia di L'Aquila

Piazza Trieste, 1 - 67021 BARISCIANO - Tel. 0862 89565 - Fax 0862 89225 - e-mail: [comuneditarisciano@libero.it](mailto:comuneditarisciano@libero.it)

ORIGINALE DECRETO SINDACALE - SISMA

N. 32 DEL 19-07-2016

Registro Generale n. 33

**Oggetto: REALIZZAZIONE MAP FRAZIONI.**

**REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ESPROPRI.**

### IL SINDACO

Foglio	Particella
72	2118
72	3045
72	3046
72	3044
72	3047
72	3048
72	908
72	3050
72	3049
72	953
72	955
72	956
72	958
72	3055
72	3054

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

- VISTO il decreto rep n. 13 del 20/07/2009, che individuano le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario delegato prot. 13 del 20/07/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;

- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;
- VISTO il decreto Sindacale n. 2582 del 03/04/2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Foglio	Particella	Data
72	2118	04/08/2009
72	3045	04/08/2009
72	3046	04/08/2009
72	3044	04/08/2009
72	3047	04/08/2009

72	3048	04/08/2009
72	908	04/08/2009
72	3050	04/08/2009
72	3049	04/08/2009
72	953	04/08/2009
72	955	04/08/2009
72	956	04/08/2009
72	958	04/08/2009
72	3055	04/08/2009
72	3054	04/08/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale		Comunicazione	
Foglio	Particella	Protocollo	Data
72	2118	2220	18/02/2016
72	3045	2228	18/02/2016
72	3046	2227	18/02/2016
72	3044	2229	18/02/2016
72	3047	2225	18/02/2016
72	3048	2224	18/02/2016
72	908	2266	18/02/2016
72	3050	2246	18/02/2016
72	3049	2247	18/02/2016
72	953	2265	18/02/2016
72	955	2236	18/02/2016
72	956	2245	18/02/2016
72	958	2232	18/02/2016
72	3055	2243	18/02/2016
72	3054	2244	18/02/2016

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
		Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
72	2118			€ 0,00	101	28/06/2016	€ 12.281,67
72	3045			€ 0,00	108	28/06/2016	€ 262,89
72	3046			€ 0,00	109	28/06/2016	€ 5.308,33
72	3044			€ 0,00	107	28/06/2016	€ 10.909,89
72	3047			€ 0,00	110	28/06/2016	€ 1.294,22

Decreto DECRETO SINDACALE - SISMA n.32 del 19-07-2016 COMUNE DI BARISCIANO

72	3048	€ 0,00	111	28/06/2016	€ 424,67
72	908	€ 0,00	102	28/06/2016	€ 1.617,78
72	3050	€ 0,00	113	28/06/2016	€ 313,44
72	3049	€ 0,00	112	28/06/2016	€ 10.202,11
72	953	€ 0,00	103	28/06/2016	€ 13.430,89
72	955	€ 0,00	104	28/08/2016	€ 12.572,22
72	956	€ 0,00	105	28/06/2016	€ 8.480,67
72	958	€ 0,00	106	28/06/2016	€ 19.211,12
72	3055	€ 0,00	115	28/06/2016	€ 12.982,67
72	3054	€ 0,00	114	28/06/2016	€ 10.576,22

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

### DECRETA

#### Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di BARISCIANO C.F. 00195850664, con sede in BARISCIANO Piazza Trieste, 1 - 67021 BARISCIANO (AQ), dei beni immobili ricadenti nel Comune di BARISCIANO iscritti nel Catasto terreni di BARISCIANO come nella seguente tabella:

Piano	Foglio	Particella	Ditta
73	72	2118	BASCO PAOLA n. a L'AQUILA il 01/04/1957 c.f. BSCPLA57D41A345T PROPRIETA' 1/2, FATTORE MARIA GIUSEPPINA n. a BARISCIANO il 15/03/1924 c.f. FTTMGS24C55A667F PROPRIETA' 1/2
122	72	3045	BONOMO CLAUDIO n. a BARISCIANO il 17/10/1955 c.f. BNMCLD55R17A667S PROPRIETA' 1/1
123	72	3046	BONOMO CLAUDIO n. a BARISCIANO il 17/10/1955 c.f. BNMCLD55R17A667S PROPRIETA' 1/1
121	72	3044	BONOMO CLAUDIO n. a BARISCIANO il 17/10/1955 c.f. BNMCLD55R17A667S PROPRIETA' 1/1
124	72	3047	BONOMO CLAUDIO n. a BARISCIANO il 17/10/1955 c.f. BNMCLD55R17A667S PROPRIETA' 1/1
125	72	3048	BONOMO CLAUDIO n. a BARISCIANO il 17/10/1955 c.f. BNMCLD55R17A667S PROPRIETA' 1/1
76	72	908	DAMIANI GIOVANNI n. a BARISCIANO il 08/03/1947 c.f. DMNGNN47C08A667A PROPRIETA' 1/4, DAMIANI LINA n. a BARISCIANO il 18/04/1939 c.f. DMNLI39D58A667H PROPRIETA' 1/4, DAMIANI MARIA PIA n. a BARISCIANO il 21/11/1949 c.f. DMNMRP49S61A667S PROPRIETA' 1/4, DAMIANI MIMMO n. a BARISCIANO il 21/09/1941 c.f. DMNMMM41P21A667E PROPRIETA' 1/4
127	72	3050	ISTITUTO DIOCESIANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO c.f. 93004020660 PROPRIETA' 1/1
126	72	3049	ISTITUTO DIOCESIANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO c.f. 93004020660 PROPRIETA' 1/1
89	72	953	DAMIANI GIOVANNI n. a BARISCIANO il 08/03/1947 c.f. DMNGNN47C08A667A PROPRIETA' 1/4, DAMIANI LINA n. a BARISCIANO il 18/04/1939 c.f. DMNLI39D58A667H PROPRIETA' 1/4, DAMIANI MARIA PIA n. a BARISCIANO il 21/11/1949 c.f. DMNMRP49S61A667S PROPRIETA' 1/4, DAMIANI MIMMO n. a BARISCIANO il 21/09/1941 c.f. DMNMMM41P21A667E PROPRIETA' 1/4
91	72	955	BASCO PAOLA n. a L'AQUILA il 01/04/1957 c.f. BSCPLA57D41A345T PROPRIETA' 1/2, FATTORE MARIA GIUSEPPINA n. a BARISCIANO il 15/03/1924 c.f. FTTMGS24C55A667F PROPRIETA' 1/2
92	72	956	ISTITUTO DIOCESIANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO c.f. 93004020660 PROPRIETA' 1/1
94	72	958	BASCO PAOLA n. a L'AQUILA il 01/04/1957 c.f. BSCPLA57D41A345T PROPRIETA' 1/2, FATTORE MARIA GIUSEPPINA n. a BARISCIANO il 15/03/1924 c.f. FTTMGS24C55A667F PROPRIETA' 1/2
135	72	3055	ISTITUTO DIOCESIANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO c.f. 93004020660 PROPRIETA' 1/1

Decreto DECRETO SINDACALE - SISMA n.32 del 19-07-2016 COMUNE DI BARISCIANO

134

72

3054

ISTITUTO DIOCESIANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO c.f. 93004020660  
PROPRIETA' 1/1**Art. 2**

L'indennità complessiva pari a € 119.868,79 (euro centodiciannovemilaottocentosessantaotto\79) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

**Art. 3**

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

**Art. 4**

La notifica a tutti i soggetti interessati;

**Art. 5**

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

**Art. 6**

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

**Art. 7**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

**Art. 8**

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

IL SINDACO  
DI PAOLO FRANCESCO



---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente decreto è stato affisso all'Albo Pretorio dal giorno 20-07-2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  
Barisciano, li 20-07-2016

MESSO  
BONANTUONO ANNAMARIA

Decreto di esproprio 19.07.2016, n. 33. Comune di Barisciano.

# COMUNE DI BARISCIANO

## Provincia di L'Aquila

Piazza Trieste, 1 – 67021 BARISCIANO – Tel. 0862 89565 – Fax 0862 89225 – e-mail: [comunediabarisciano@libero.it](mailto:comunediabarisciano@libero.it)

ORIGINALE DECRETO SINDACALE - SISMA

N. 33 DEL 19-07-2016

Registro Generale n. 34

**Oggetto: REALIZZAZIONE MAP FRAZIONI.**

**REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ESPROPRI.**

### IL SINDACO

Foglio	Particella
72	3053
72	913
72	949
72	951
72	952
72	954

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto rep n. 13 del 20/07/2009, che individuano le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”* con specifico riferimento all’articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *“Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile”* con specifico riferimento all’art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *“di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione”* ed ancora *“di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione”*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”* con specifico riferimento all’articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario delegato prot. 13 del 20/07/2009 con i quali è stata disposta l’occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l’art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L’Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all’art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all’art. 7, commi 1 e 2, dell’O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l’articolo 7 dell’O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *“Al fine di assicurare la massima tempestività nell’espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni di cui all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell’Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell’11 maggio 2009 e successive integrazioni”*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l’art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d’emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l’art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *“a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis*;
- VISTO l’art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali
- Decreto DECRETO SINDACALE - SISMA n.33 del 19-07-2016 COMUNE DI BARISCIANO

condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;
- VISTO il decreto Sindacale n. 2582 del 03/04/2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Foglio	Particella	Data
72	3053	04/08/2009
72	913	04/08/2009
72	949	04/08/2009
72	951	04/08/2009
72	952	04/08/2009
72	954	04/08/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale		Comunicazione	
Foglio	Particella	Protocollo	Data
72	3053	2250	18/02/2016
72	913	2259	18/02/2016
72	949	2222	18/02/2016

Decreto DECRETO SINDACALE - SISMA n.33 del 19-07-2016 COMUNE DI BARISCIANO

72	951	2263	18/02/2016
72	952	2239	18/02/2016
72	954	2238	18/02/2016

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
		Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
72	3053	122	28/06/2016	€ 1.142,56			€ 0,00
72	913	117	28/06/2016	€ 1.718,89			€ 0,00
72	949	118	28/08/2016	€ 3.426,11			€ 0,00
72	951	119	28/06/2016	€ 18.993,33			€ 0,00
72	952	120	28/06/2016	€ 14.579,44			€ 0,00
72	954	121	28/06/2016	€ 9.831,11			€ 0,00

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

#### DECRETA

##### Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di BARISCIANO C.F. 00195850664, con sede in BARISCIANO Piazza Trieste, 1 - 67021 BARISCIANO (AQ), dei beni immobili ricadenti nel Comune di BARISCIANO iscritti nel Catasto terreni di BARISCIANO come nella seguente tabella:

Piano	Foglio	Particella	Ditta
130	72	3053	CAMARDESE LUCIA n. a L'AQUILA il 15/03/1947 c.f. CMRLCU47C55A345U PROPRIETA' 1/2, DE ANGELIS BERARDINA n. a BARISCIANO il 29/11/1921 c.f. DNGBRD21S69A667A PROPRIETA' 1/2
79	72	913	FRISCIONI PALMAROSA FU SANTE VED MARINACCI n. a BARISCIANO il 21/05/1973 PROPRIETA' 1/1
85	72	949	CALVISI ANGELA FU GIOVANNI n. a BARISCIANO il 01/01/1900 PROPRIETA' 1/3, LEBBRO BATTISTA n. a BARISCIANO il 10/01/1947 PROPRIETA' 1/3, MASTRANTONIO MARIANTONIA n. a BARISCIANO il 01/01/1900 PROPRIETA' 1/3
87	72	951	FRISCIONI ALDO n. a BARISCIANO il 21/11/1928 c.f. FRSLDA28521A667V PROPRIETA' 1/4, FRISCIONI ELSA n. a BARISCIANO il 26/04/1931 c.f. FRSLSE31D66A667N PROPRIETA' 1/4, FRISCIONI EUGENIO n. a BARISCIANO il 22/07/1933 c.f. FRSGNE33L22A667B PROPRIETA' 1/4, FRISCIONI ROSA n. a BARISCIANO il 29/01/1936 c.f. FRRSO36A69A667I PROPRIETA' 1/4
88	72	952	GAUDIERI ALFONSINA n. a BARISCIANO il 01/01/1900 PROPRIETA' 1/1
90	72	954	FRISCIONI ANNANTONIA n. a BARISCIANO il 01/09/1938 c.f. FRSNNT38P41A667Y PROPRIETA' 1/1

##### Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 49.691,44 (euro quarantanovemilaseicentonovantuno\44) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

##### Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Decreto DECRETO SINDACALE - SISMA n.33 del 19-07-2016 COMUNE DI BARISCIANO

**Art. 4**

La notifica a tutti i soggetti interessati;

**Art. 5**

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

**Art. 6**

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

**Art. 7**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

**Art. 8**

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

IL SINDACO  
DI PAOLO FRANCESCO



---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente decreto è stato affisso all'Albo Pretorio dal giorno 20-07-2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  
Barisciano, li 20-07-2016

MESSO  
BONANTUONI CANNAMARIA



**Decreto di esproprio 05.07.2016, n. 1. Comune di Caporciano.****COMUNE DI CAPORCIANO**

**DECRETO DI ESPROPRIO** n. 1 del 5 LUG. 2016  
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di CAPORCIANO – Area: 06\_07 – ALTRI COMUNI

Foglio	Particella
13	286
13	902
13	31
13	36
13	37
13	42
13	904

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO i decreti rep. n. 36 del 03/11/2009 e rep. n. 13 del 20/07/2009, che individuano le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;

VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;

VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere

- di urbanizzazione” ed ancora “di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione”;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”* con specifico riferimento all’articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 36 del 03/11/2009 e prot. 13 del 20/07/2009 con i quali è stata disposta l’occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l’art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L’Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all’art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all’art. 7, commi 1 e 2, dell’O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l’articolo 7 dell’O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *“Al fine di assicurare la massima tempestività nell’espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni di cui all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell’Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell’11 maggio 2009 e successive integrazioni”*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l’art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d’emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l’art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *“a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis*;
- VISTO l’art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009,prevede l’istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l’art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *“Fino all’adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l’altro, le attività espropriative;

- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che "i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";
- VISTO la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30/04/2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Foglio	Particella	Data
13	286	11/08/2009
13	902	11/08/2009
13	31	11/08/2009
13	36	11/08/2009
13	37	11/08/2009
13	42	11/08/2009
13	904	19/11/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale		Comunicazione	
Foglio	Particella	Protocollo	Data
13	286	12043	04/08/2015
13	902	12044	04/08/2015
13	31	12045	04/08/2015
13	36	12054	04/08/2015
13	37	12055	04/08/2015
13	42	12057	04/08/2015
13	904	12058	04/08/2015

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
		Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
13	286	44	31/03/2016	€ 6.060,70			
13	902	45	31/03/2016	€ 1.273,95			
13	31	46	31/03/2016	€ 862,16			
13	36	47	31/03/2016	€ 7.003,25			
13	37	48	31/03/2016	€ 256,76			
13	42	49	31/03/2016	€ 10.417,07			
13	904	50	31/03/2016	€ 7.684,01			

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

#### DECRETA

##### Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di CAPORCIANO C.F. 00187590666, con sede in CAPORCIANO, dei beni immobili ricadenti nel Comune di CAPORCIANO iscritti nel Catasto terreni di CAPORCIANO come nella seguente tabella:

Piano	Foglio	Particella	Ditta
1	13	286	CASSIANI DANTE il 03/06/1924 COMPROPRIETARIO 1/4, CASSIANI DOMENICA il 12/03/1927 COMPROPRIETARIO 1/4, CASSIANI ETTORE il 01/10/1922 COMPROPRIETARIO 1/4, CASSIANI ROMEO il 24/01/1921 COMPROPRIETARIO 1/4
2	13	902	CASSIANI MARCO n. a CHIARAVALLE il 20/04/1960 c.f. CSSMRC60D20C615J PROPRIETA' 1/3 per Fg. 13 Mapp. 30 Sub 8 - 11, CASSIANI MAURO n. a CHIARAVALLE il 22/01/1957 c.f. CSSMRA57A22C615K PROPRIETA' 1/3 per Fg. 13 Mapp. 30 Sub 7 - 9, CASSIANI REMO n. a CAPORCIANO il 04/11/1942 c.f. CSSRME42S04B672E PROPRIETA' 1/3 per Fg. 13 Mapp. 30 Sub 3 - 10 - 12 - 13
3	13	31	BERGANTINI GABRIELE n. a CAPORCIANO il 04/05/1971 c.f. BRGGRL71E04B672R PROPRIETA' 1/1
4	13	36	DI CLEMENTE AMILCARE n. a CAPORCIANO il 08/02/1923 c.f. DCLMCR23B08B672Y PROPRIETA' 1/5, DI CLEMENTE ANGELO n. a CAPORCIANO il 07/03/1913 c.f. DCLNGL13C07B672B PROPRIETA' 1/5, DI CLEMENTE CROCE n. a CAPORCIANO il 03/05/1916 c.f. DCLCRC16E03B672X PROPRIETA' 1/5, DI CLEMENTE DOMENICO n. a CAPORCIANO il 24/02/1920 c.f. DCLDNC20B24B672E PROPRIETA' 1/5, DI CLEMENTE MARIA n. a CAPORCIANO il 01/02/1911 c.f. DCLMRA11B41B672O PROPRIETA' 1/5
5	13	37	DELL'EREDE ERNESTO n. a CAPORCIANO il 09/02/1926 c.f. DLLRST26B09B672A PROPRIETA' 1/5, DELL'EREDE EUGENIO n. a CAPORCIANO il 25/10/1930 c.f. DLLGNE30R25B672G PROPRIETA' 1/5, DELL'EREDE GRAZIELLA n. a CAPORCIANO il 19/05/1967 c.f. DLLGZL67E59B672R PROPRIETA' 1/15, DELL'EREDE MAURIZIO n. a GERMANIA il 12/08/1971 c.f. DLLMRZ71M12Z112K PROPRIETA' 1/15, DELL'EREDE PASQUALINA n. a CAPORCIANO il 08/04/1928 c.f. DLLPQL28D48B672V PROPRIETA' 1/5, DELL'EREDE PIERINA n. a CAPORCIANO il 03/08/1923 c.f. DLLPRN23M43B672T PROPRIETA' 1/5, ESPOSITO GABRIELLA n. a CAPORCIANO il 18/09/1944 c.f. SPSGRL44P58B672C PROPRIETA' 1/15
6	13	42	DI CLEMENTE ALBINA n. a CAPORCIANO il 16/05/1883 c.f. DCLLBN83E56B672M PROPRIETA' 1/8, DI CLEMENTE ANDREA PROPRIETA' 1/8, DI CLEMENTE CATERINA n. a CAPORCIANO il 19/05/1915 c.f. DCLCRN15E59B672A PROPRIETA' 1/8, DI CLEMENTE GIULIA n. a CAPORCIANO il 04/08/1924 c.f. DCLGLI24M44B672V PROPRIETA' 1/8, DI CLEMENTE GIUSEPPINA n. a CAPORCIANO il 21/05/1926 c.f. DCLGPP26E61B672N PROPRIETA' 1/8, DI CLEMENTE RIZIERO n. a CAPORCIANO il 01/06/1930 c.f. DCLRZR30H01B672S PROPRIETA' 1/8, DI CLEMENTE SEBASTIANO n. a CAPORCIANO il 03/03/1928 c.f. DCLSST28C03B672L PROPRIETA' 1/8, GIAMPIETRI MARIA n. a CAPORCIANO il 03/03/1890 c.f. GMPMRA90C43B672L PROPRIETA' 1/8
8	13	904	GIAMPIETRI MARIA LAURA n. a CAPORCIANO il 13/02/1929 c.f. GMPMLR29B53B672N PROPRIETA' 1/2, GIAMPIETRI PIERINA n. a CAPORCIANO il 28/04/1944 c.f. GMPPRN44D68B672J PROPRIETA' 1/2

**Art. 2**

L'indennità complessiva pari a € 33.557,90 (euro trentatremilacinquecentocinquantesette\90) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

**Art. 3**

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

**Art. 4**

La notifica a tutti i soggetti interessati;

**Art. 5**

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

**Art. 6**

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

**Art. 7**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

**Art. 8**

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Comune di CAPORCIANO**  
**Il Responsabile unico del procedimento**  
Geometra Francesco Corsi



*Francesco Corsi*

**Decreto di esproprio 19.07.2016, n. 2. Comune di Caporciano.****COMUNE DI CAPORCIANO**

**DECRETO DI ESPROPRIO** n. 2 del 19 LUG. 2016  
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di CAPORCIANO – Area: 06\_07 - ALTRI COMUNI

Foglio	Particella
6	1657

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO i decreti rep. n. 13 del 20/07/2009, che individuano le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;

VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;

VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione

- devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO decreti del Commissario delegato prot. 13 del 20/07/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate"*

amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

- VISTO la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30/04/2014 con la quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n. 8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Foglio	Particella	Data
6	1657	04/08/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale		Comunicazione	
Foglio	Particella	Protocollo	Data
6	1657	12059	04/08/2015

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
		Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
6	1657				91	14/07/2016	€ 49.044,47

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

#### DECRETA

##### Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di CAPORCIANO C.F. C.F. 00187590666, con sede in CAPORCIANO, dei beni immobili ricadenti nel Comune di CAPORCIANO iscritti nel Catasto terreni di CAPORCIANO come nella seguente tabella:

Piano	Foglio	Particella	Ditta
			D'AMBROSIO NICOLETTA n. a ROMA il 08/09/1966 c.f. DMBNLT66P48H501S PROPRIETA' 1/3
11	6	1657	D'AMBROSIO STEFANIA n. a ROMA il 08/05/1968 c.f. DMBSFN68E48H501I PROPRIETA' 1/3
			D'AMBROSIO GIUSEPPE n. a ROMA il 17/07/1971 c.f. DMBGPP71L17H501Z PROPRIETA' 1/3

**Art. 2**

L'indennità complessiva pari a € 49.044,47 (euro quarantanovemilaquarantaquattro\47) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

**Art. 3**

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

**Art. 4**

La notifica a tutti i soggetti interessati;

**Art. 5**

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

**Art. 6**

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

**Art. 7**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

**Art. 8**

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Comune di CAPORCIANO**  
**Il Responsabile unico del procedimento**  
Geometra Francesco Corsi



**Decreto di esproprio 12.07.2016, n. 12. Comune di Carapelle Calvisio.****COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO****DECRETO DI ESPROPRIO n. 12 del 12/07/2016**

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di CARAPELLE CALVISIO – Area: 06\_07 - ALTRI COMUNI

<u>Foglio</u>	<u>Particella</u>
3	1129

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto n. 13 del 20/07/2009, che individuano le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il Decreto del Commissario Delegato n. 13 del 20/07/2009 con il quale è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già*

stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 23/04/2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Foglio	Particella	Data
3	1129	01/10/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale		Comunicazione	
Foglio	Particella	Protocollo	Data
3	1129	04298	19/03/2015

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
		Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
3	1129			€ 0,00	72	09/07/2016	€ 5.447,75

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

## DECRETA

### Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di CARAPELLE CALVISIO C.F. 00197710668, con sede in CARAPELLE CALVISIO Piazza Gabriele D' Annunzio, 67020 Carapelle Calvisio, dei beni immobili ricadenti nel Comune di CARAPELLE CALVISIO iscritti nel Catasto terreni di CARAPELLE CALVISIO come nella seguente tabella:

Piano	Foglio	Particella	Ditta
6	3	1129	DE LAURETIS DANIELA n. a L'AQUILA il 03/09/1949 c.f. DLRDNL49P43A345M PROPRIETA'

### Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 5.447,75 (euro cinquemilaquattrocentoquarantasette\75) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli artt. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

**Art. 3**

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

**Art. 4**

La notifica a tutti i soggetti interessati;

**Art. 5**

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

**Art. 6**

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

**Art. 7**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;


**Art. 8**

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Comune di CARAPELLE CALVISIO**

**Il Sindaco**

Sig. Domenico Di Cesare



**Decreto di esproprio 12.07.2016, n. 13. Comune di Carapelle Calvisio.****COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO****DECRETO DI ESPROPRIO n. 13 del 12/07/2016**

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di CARAPELLE CALVISIO – Area: 06\_07 - ALTRI COMUNI

<u>Foglio</u>	<u>Particella</u>
3	1133

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto n. 13 del 20/07/2009, che individuano le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il Decreto del Commissario Delegato n. 13 del 20/07/2009 con il quale è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già*

stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 23/04/2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Foglio	Particella	Data
3	1133	01/10/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale		Comunicazione	
Foglio	Particella	Protocollo	Data
3	1133	10422	21/08/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
		Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
3	1133	71	09/07/2016	€ 25.517,00			€ 0,00

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

## DECRETA

### Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di CARAPELLE CALVISIO C.F. 00197710668, con sede in CARAPELLE CALVISIO Piazza Gabriele D' Annunzio, 67020 Carapelle Calvisio, dei beni immobili ricadenti nel Comune di CARAPELLE CALVISIO iscritti nel Catasto terreni di CARAPELLE CALVISIO come nella seguente tabella:

Piano	Foglio	Particella	Ditta
10			FLORIO BASILIO DI GEDEONE n. a CARAPELLE CALVISIO il 01/01/1900 c.f. FLRBSL00A01B725N PROPRIETA' 1/13, FLORIO VINCENZO DI GEDEONE n. a CARAPELLE CALVISIO il 01/01/1900 c.f. FLRVCN00A01B725C PROPRIETA' 1/13, GASBARRO FRANCESCO n. a CARAPELLE CALVISIO il 06/12/1934 c.f. GSBFNC34T06B725D PROPRIETA' 1/13, GASBARRO GINO FU GIOVANNI n. a CARAPELLE CALVISIO il 01/01/1900 c.f. GSBGNI00A01B725Y PROPRIETA' 1/13, GASBARRO GIOVANNI n. a CARAPELLE CALVISIO il 01/01/1900 c.f. GSBGNN00A01B725D PROPRIETA' 1/13, GASBARRO LELIO DI FRANCESCO n. a CARAPELLE CALVISIO il 01/01/1900 c.f. GSBLE00A01B725J PROPRIETA' 1/13, GASBARRO MARIA n. a CARAPELLE CALVISIO il 01/01/1900 c.f. GSBMRA00A41B725O PROPRIETA' 1/13, GASBARRO VINCENZO FU FRANCESCO n. a CARAPELLE CALVISIO il 01/01/1900 c.f. GSBVCN00A01B725D PROPRIETA' 1/13, GASBARRO WALTER n. a CARAPELLE CALVISIO il 06/12/1934 c.f. GSBWTR34T06B725D PROPRIETA' 1/13, TROILO VINCENZO DI SABATINO n. a
	3	1133	

CARAPELLE CALVISIO il 01/01/1900 c.f. TRLVN00A01B725F PROPRIETA' 1/13,  
VOLPE ALIDA n. a CARAPELLE CALVISIO il 04/02/1950 c.f. VLPLDA50B44B725X  
PROPRIETA' 1/13, VOLPE BAMBINA n. a CARAPELLE CALVISIO il 24/12/1947 c.f.  
VLPBBN47T64B725M PROPRIETA' 1/13, VOLPE GIORGIO n. a CARAPELLE CALVISIO  
il 09/04/1953 c.f. VLPGRG53D09B725R PROPRIETA' 1/13

**Art. 2**

L'indennità complessiva pari a € 25.517,00 (euro venticinquemilacinquecentodiciassette\00) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

**Art. 3**

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

**Art. 4**

La notifica a tutti i soggetti interessati;

**Art. 5**

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

**Art. 6**

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

**Art. 7**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;


**Art. 8**

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Comune di CARAPELLE CALVISIO**

**Il Sindaco**

Sig. Domenico Di Cesare



**Decreto di esproprio 05.07.2016, n. 5063. Comune di Montereale.**

111,73

**COMUNE DI MONTEREALE**

**DECRETO DI ESPROPRIO** n. 5063 del 05/07/2016  
 (ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di MONTEREALE – Area: 06\_07 - ALTRI COMUNI

Foglio	Particella
55	1454
55	1456
55	1459
55	1461
55	1463
55	1467
55	1469
55	1471
55	1473

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009,

- n. 77, con un programma per la realizzazione “di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione” ed ancora “di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione”;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”* con specifico riferimento all’articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario delegato n. 17 del 12/08/2009 con il quale è stata disposta l’occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l’art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L’Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all’art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all’art. 7, commi 1 e 2, dell’O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l’articolo 7 dell’O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *“Al fine di assicurare la massima tempestività nell’espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni di cui all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell’Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell’11 maggio 2009 e successive integrazioni”*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l’art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d’emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l’art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *“a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis”*;
- VISTO l’art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l’art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *“Fino all’adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l’altro, le attività espropriative;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che "i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO il decreto del Comune n. 3496 del 13/05/2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Foglio	Particella	Data
55	1454	28/08/2009
55	1456	28/08/2009
55	1459	28/08/2009
55	1461	28/08/2009
55	1463	28/08/2009
55	1467	28/08/2009
55	1469	28/08/2009
55	1471	28/08/2009
55	1473	28/08/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale		Comunicazione	
Foglio	Particella	Protocollo	Data
55	1454	7989	22/05/2015
55	1456	7988	22/05/2015
55	1459	7974	22/05/2015
55	1461	7983	22/05/2015
55	1463	7984	22/05/2015
55	1467	7981	22/05/2015
55	1469	7977	22/05/2015
55	1471	7973	22/05/2015
55	1473	7980	22/05/2015

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
		Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
55	1454	9	29/03/2016	€ 2.604,00			€ 0,00
55	1456	11	29/03/2016	€ 445,50			€ 0,00
55	1459	12	29/03/2016	€ 218,25			€ 0,00
55	1461	14	29/03/2016	€ 7.056,00			€ 0,00
55	1463	16	29/03/2016	€ 504,00			€ 0,00
55	1467	18	29/03/2016	€ 839,25			€ 0,00
55	1469	19	29/03/2016	€ 1.858,50			€ 0,00
55	1471	20	29/03/2016	€ 5.059,50			€ 0,00
55	1473	22	29/03/2016	€ 5.582,25			€ 0,00

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

#### DECRETA

##### Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di MONTEREALE C.F. 00096510664, con sede in MONTEREALE Piazza Plebiscito - 67015 MONTEREALE, dei beni immobili ricadenti nel Comune di MONTEREALE iscritti nel Catasto terreni di MONTEREALE come nella seguente tabella:

Piano	Foglio	Particella	Ditta
24	55	1454	GRAZIANI PALMIERI TEODORICO n. a ROMA il 02/10/1961 c.f. GRZTRC61R02H501D PROPRIETA'
			CAPRIOLI ALBA n. a MONTEREALE il 25/05/1936 c.f. CPRLBA36E65F595Q PROPRIETA' 1/16, CAPRIOLI ANTONIA n. a MONTEREALE il 27/10/1928 c.f. CPRNTN28R67F595W PROPRIETA' 1/16, CAPRIOLI DOMENICA n. a MONTEREALE il 19/01/1927 c.f. CPRDNC27A59F595C PROPRIETA' 1/16, CAPRIOLI GIUSEPPINA n. a MONTEREALE il 29/11/1930 c.f. CPRGPP30S69F595I PROPRIETA' 1/16, CAPRIOLI LINA n. a MONTEREALE il 23/05/1936 c.f. CPRLNI36E63F595M PROPRIETA' 1/16, CAPRIOLI LUIGI n. a MONTEREALE il 25/09/1960 c.f. CPRLGU60P25F595R PROPRIETA' 1/16, CAPRIOLI MARIA n. a MONTEREALE il 15/07/1921 c.f. CPRMRA21L55F595M PROPRIETA' 1/16, CAPRIOLI MARIA ANTONIETTA n. a MONTEREALE il 08/03/1953 c.f. CPRMNT53C48F595H PROPRIETA' 1/16, CAPRIOLI MARIO n. a MONTEREALE il 15/08/1954 c.f. CPRMLG54M15F595J PROPRIETA' 1/16, CRISCIOTTI ANDREA FU NAZZARENO n. a MONTEREALE il 01/01/1900 c.f. CRSNDRO0A01F595J PROPRIETA' 1/16, CRISCIOTTI BERARDINO FU NAZZARENO n. a MONTEREALE il 01/01/1900 c.f. CRSBRD00A01F595K PROPRIETA' 1/16, CRISCIOTTI CATERINA n. a MONTEREALE il 03/04/1909 c.f. CRSCRN09D43F595V PROPRIETA' 1/16, CRISCIOTTI GIOVANNI FU NAZZARENO n. a MONTEREALE il 01/01/1900 c.f. CRSGNN00A01F595L PROPRIETA' 1/16, CRISCIOTTI GIUSEPPE FU NAZZARENO n. a MONTEREALE il 01/01/1900 c.f. CRSGPP00A01F595W PROPRIETA' 1/16, CRISCIOTTI LUIGIA n. a MONTEREALE il 20/03/1919 c.f. CRSLGU19C60F595L PROPRIETA' 1/16, GUARNIERI BERARDINA n. a MONTEREALE il 21/10/1926 c.f. GRNBRD26R61F595Z PROPRIETA' 1/16
26	55	1456	CRISCIOTTI MARIANGELA n. a ROMA il 18/08/1957 c.f. CRSMNG57M58H501Y PROPRIETA' 1/2, SACCHI MARIA n. a MONTEREALE il 22/12/1931 c.f. SCCMRA31T62F595I PROPRIETA' 1/2
28	55	1459	GRAZIANI PALMIERI MASSIMILIANO n. a ROMA il 05/09/1971 c.f. GRZMSM71P05H501P PROPRIETA'
31	55	1461	SACCHI FLORINDO n. a MONTEREALE il 06/01/1935 c.f. SCCFRN35A06F595J PROPRIETA'
33	55	1463	FIORI CLORINDA n. a MONTEREALE il 05/11/1893 c.f. FRICRN93S45F595J PROPRIETA'
37	55	1467	

39	55	1469	GRAZIANI PALMIERI MASSIMILIANO n. a ROMA il 05/09/1971 c.f. GRZMSM71P05H501P PROPRIETA'
41	55	1471	GIORGIANTONI DOMENICO n. a MONTEREALE il 28/06/1923 c.f. GRGDNC23H28F595C PROPRIETA'
43	55	1473	GIORGIANTONI MARIA SILVANA n. a MONTEREALE il 15/01/1931 c.f. GRGMSL31A55F595T PROPRIETA'

**Art. 2**

L'indennità complessiva pari a € 24.167,25 (euro ventiquattromilacentosessantasette\25) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

**Art. 3**

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

**Art. 4**

La notifica a tutti i soggetti interessati;

**Art. 5**

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

**Art. 6**

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

**Art. 7**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

**Art. 8**

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di MONTEREALE  
il Sindaco  
Sig. Massimiliano Giorgi




**Decreto di esproprio 20.07.2016, n. 3. Comune di Rocca di Mezzo.****COMUNE DI ROCCA DI MEZZO  
PROVINCIA DI L'AQUILA**

Cap. 67048 tel.0862 91121

**DECRETO SINDACALE DI ESPROPRIO n. 3 del 20.07.2016**

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di ROCCA DI MEZZO – Area: 06\_07 - ALTRI COMUNI

Foglio	Particella
26	1545
26	1553
26	1544

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO i decreti rep n. 15 del 31/07/2009, che individuano le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;

- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile” con specifico riferimento all’art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione “di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione” ed ancora “di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione”;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”* con specifico riferimento all’articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 15 del 31/07/2009 con i quali è stata disposta l’occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l’art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L’Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all’art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all’art. 7, commi 1 e 2, dell’O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l’articolo 7 dell’O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *“Al fine di assicurare la massima tempestività nell’espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni di cui all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell’Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell’11 maggio 2009 e successive integrazioni”*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l’art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d’emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l’art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *“a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis;*
- VISTO l’art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009,prevede l’istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l’art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *“Fino all’adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”;*

- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che "i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";
- VISTO il decreto del Comune n. del e n. 2 del 02/05/2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;-
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Foglio	Particella	Data
26	1545	31/07/2009
26	1553	31/07/2009
26	1544	31/07/2009

- CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale		Comunicazione	
Foglio	Particella	Protocollo	Data
26	1545	04661	31/03/2016
26	1553	04662	31/03/2016
26	1544	04660	31/03/2016

- VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
		Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
26	1545	272	01/07/2016	€ 191.875,00			€ 0,00
26	1553	274	01/07/2016	€ 170.817,50			€ 0,00
26	1544	271	01/07/2016	€ 17.214,17			€ 0,00

- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

- RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 12.05.2006 con la quale è stata nominata quale "Autorità Espropriante" il Sindaco pro tempore;

## DECRETA

## Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di ROCCA DI MEZZO C.F. 80005730660, con sede in ROCCA DI MEZZO via dell'Oratorio, n° 1, dei beni immobili ricadenti nel Comune di ROCCA DI MEZZO iscritti nel Catasto terreni di ROCCA DI MEZZO come nella seguente tabella:

Piano	Foglio	Particella	Ditta
3			ARGENTIERI ANNUNZIATA FU GIOVANNI il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARGENTIERI BERARDINA FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARGENTIERI ELIGIO FU GIOVANNI il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARGENTIERI FRANCESCO FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARGENTIERI LUCIA FU GIOVANNI il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARGENTIERI LUIGINA FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARGENTIERI PASQUA FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARGENTIERI ROSINA FU GIOVANNI il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARGENTIERI SABATINO FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARGENTIERI TERESA FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA ANNINA n. a ROCCA DI MEZZO il 13/09/1906 c.f. RPANNN06P53H402J COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA CARMINE DI FELICE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA DOMENICO FU ARCANGELO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA ELVIRA n. a ROCCA DI MEZZO il 25/02/1912 c.f. RPALVR12B65H402A COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA ERMINIA FU GIUSEPPE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA GIOVANNI FU SABATINO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA LIBERATA n. a ROCCA DI MEZZO il 24/06/1908 c.f. RPALRTO8H64H402U COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA LUIGI il 15/06/1904 COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA MARIA ANNA il 22/05/1912 COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA MICHELE FU GAETANO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA PASQUALE FU CESIDIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA PIO FU GIUSEPPE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BASSI ARCANGELA FU VINCENZO MAR COCCIANTE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BASSI ENNIO n. a ROCCA DI MEZZO il 26/03/1929 c.f. BSSNNE29C26H402U COMPROPRIETARIO 1/139, BASSI FILOMENA FU GIUSEPPE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BASSI GIOVANNI FU MICHELE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BASSI LIDIA n. a ROCCA DI MEZZO il 15/06/1922 c.f. BSSLDI22H55H402P COMPROPRIETARIO 1/139, BASSI NUNZIO FU MICHELE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BASSI ONELIA il 03/03/1928 COMPROPRIETARIO 1/139, BASSI UGO n. a ROCCA DI MEZZO il 12/04/1924 c.f. BSSGUO24D12H402F COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI ANATOLIA FU ARCANGELO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI ANITA FU LIBERATO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI ANNUNZIATA FU GIUSEPPE MAR DI PIETRO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI ANTONIO FU PASQUALE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI BERARDINO FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI CARLO FU MICHELE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI CARMINE FU PASQUALE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI COSTANTINO FU ANTONIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI CRESCENZO FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI DOMENICA FU ARCANGELO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI DOMENICO FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI EMMA FU LIBERATO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI ENRICA n. a SUSEGANA il 04/10/1947 c.f. BNDNRC47R44L014Y COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI EUFRASIA TERESA FU GIUSEPPE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI FILOMENA FU PASQUALE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI FIORE FU ARCANGELO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI FLAVIA FU ANTONIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI GEMMA FU ENRICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI GIGIA FU ENRICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI GIOSUE FU NUNZIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI GIOVANNI FU MICHELE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI LIBERATA FU DOMENICO MAR CALAROSSI il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI LINDA FU ANTONIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI LORETO FU LEUCIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI LUCIA FU DOMENICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI LUIGI FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI MASSIMO FU PAOLO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI MICHELE FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI NATALINA FU ARCANGELO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI NUNZIO DI GIUSEPPE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI OLIMPIA n. a ROCCA DI MEZZO il 23/01/1955 c.f. BNDLMP55A63H402N COMPROPRIETARIO
	26	1545	

1/139, BENEDETTI ONORINA FU LIBERATO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI PASQUALE FU DOMENICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI PIERO FU LIBERATO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI PIETRO FU FRANCESCO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI PIETROPAOLO FU GIUSEPPE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI RACHELE FU NUNZIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI RITA MARIA GIOVANNA n. a ROCCA DI MEZZO il 03/01/1957 c.f. BNDMR57A43H402V COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI ROSALINA FU DOMENICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI SABATINO FU PASQUALE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI SANTE FU LEUCIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI VINCENZA FU DOMENICO MAR COLAROSSII il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI VINCENZO FU DOMENICO DETTO FINOCCHIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI ZELINDA FU ARCANGELO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BORSEI COSTANTINO FU NICOLA il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BORSEI DOMENICO FU ANTONIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BORSEI GIOVANNI FU NUNZIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BORSEI LEUCIO FU ANTONIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BORSEI LUCIA FU NICOLA il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BORSEI MICHELE FU ANTONIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BORSEI NUNZIO FU PIETRANGELO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BORSEI PASQUALE FU PIETRANGELO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BORSEI SALVATORE FU NICOLA il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, CIDONIO ANNUNZIATA FU ANTONIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, CIDONIO BATTISTA FU DOMENICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, CIDONIO LORENZO FU ANTONIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, CIDONIO LUIGI FU DOMENICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, CIDONIO PIETRO FU DOMENICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, CIDONIO VINCENZA FU ANTONIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, COCCIANTE ANATOLIA FU DOMENICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, COCCIANTE FELICE FU GIUSEPPE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, COCCIANTE PASQUALE FU DOMENICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, COLANANI DOMENICO FU GREGORIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, COLANANI GIOACCHINO FU DOMENICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, COLANANI LEUCIO FU DOMENICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, COLAROSSII FRANCESCO FU GIOVANNI il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, COLAROSSII GIUSEPPE FU GIOVANNI il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, COLAROSSII MATTIA FU GIOVANNI il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, CORVI CERONE LUIGI FU ANNIBALE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, D'AMICO GIOVANNI FU BERARDINO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, DEL FANTE MARIA LORETA VED BENEDETTI FU GIUSEPPE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, DEL FANTE SUSANNA FU BERARDINO VED BENEDETTI il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, DEL GIUDICE LEUCIO FU BERARDINO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, DI MASSIMO EDOARDO FU GIOVANNI il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, DI STEFANO CONCETTA FU GIOVAMBATTISTA il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, DI ZITTO DOMENICA VED BENEDETTI FU ANTONIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, FABBRI ANATOLIA FU FRANCESCO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, FABBRI FRANCESCO FU FRANCESCO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, FABBRI LORETO FU FRANCESCO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, FABBRI ROOSINA FU LORETO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, FABBRI ROSA FU LORETO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, FABBRI SANTINO FU CARMINE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, FABBRI VINCENZA FU LORETO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, FRANCHI ALESSANDRINA MAR MASCITTI FU FRANCESCO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, FRANCHI GIUSEPPA MAR TOMMASI FU FRANCESCO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, FRANCHI GIUSEPPE FU DOMENICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, FRANCHI TONINA FU FRANCESCO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, FRANZINI ROSA il 03/05/1880 COMPROPRIETARIO 1/139, MASTRORAZIO ATTILIO FU FRANCESCO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, MASTRORAZIO BERARDINO FU CESIDIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, MASTRORAZIO DAVID FU FRANCESCO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, MILANETTI MARIA FELICIA n. a SAN LEO il 21/10/1912 c.f. MLNMFL12R61H949Y COMPROPRIETARIO 1/139, MORANTE DOMENICO FU ANATOLIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, MORANTE FILIPPO FU CESIDIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, MORANTE GREGORIO FU GIUSEPPE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, MORANTE MARCO FU CROCE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, MORANTE MICHELE FU CESIDIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, MORELLI ANATOLIA FU GIUSEPPE ANGELO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, MORELLI LORENZO FU LUIGI il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, SCOCCIA ANTONIA MAR DI LUZIO FU GIACOMO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, SCOCCIA ANTONIO FU MATTIA il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, SCOCCIA BERARDINO FU GIACOMO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, SCOCCIA CESIDIO FU GIOSUE

il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, SCOCCIA GIUSEPPE FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, SCOCCIA LIBERATA MAR MASCI FU GIACOMO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, SCOCCIA NUNZIO FU GIACOMO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, SCOCCIA PALMA MAR GALASSI FU SABATINO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, SCOCCIA SILSI FU DOMENICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, SCOCCIA SIRIO FU DOMENICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139

ARGENTIERI ANNUNZIATA FU GIOVANNI il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARGENTIERI BERARDINA FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARGENTIERI ELIGIO FU GIOVANNI il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARGENTIERI FRANCESCO FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARGENTIERI LUCIA FU GIOVANNI il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARGENTIERI LUIGINA FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARGENTIERI PASQUA FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARGENTIERI ROSINA FU GIOVANNI il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARGENTIERI SABATINO FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARGENTIERI TERESA FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA ANNINA n. a ROCCA DI MEZZO il 13/09/1906 c.f. RPANNN06P53H402J COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA CARMINE DI FELICE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA DOMENICO FU ARCANGELO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA ELVIRA n. a ROCCA DI MEZZO il 25/02/1912 c.f. RPALVR12B65H402A COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA ERMINIA FU GIUSEPPE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA GIOVANNI FU SABATINO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA LIBERATA n. a ROCCA DI MEZZO il 24/06/1908 c.f. RPALRT08H64H402U COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA LUIGI il 15/06/1904 COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA MARIA ANNA il 22/05/1912 COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA MICHELE FU GAETANO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA PASQUALE FU CESIDIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA PIO FU GIUSEPPE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BASSI ARCANGELA FU VINCENZO MAR COCCIANTE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BASSI ENNIO n. a ROCCA DI MEZZO il 26/03/1929 c.f. BSSNNE29C26H402U COMPROPRIETARIO 1/139, BASSI FILOMENA FU GIUSEPPE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BASSI GIOVANNI FU MICHELE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BASSI LIDIA n. a ROCCA DI MEZZO il 15/06/1922 c.f. BSSLDI22H55H402P COMPROPRIETARIO 1/139, BASSI NUNZIO FU MICHELE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BASSI ONELIA il 03/03/1928 COMPROPRIETARIO 1/139, BASSI UGO n. a ROCCA DI MEZZO il 12/04/1924 c.f. BSSGUO24D12H402F COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI ANATOLIA FU ARCANGELO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI ANITA FU LIBERATO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI ANNUNZIATA FU GIUSEPPE MAR DI PIETRO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI ANTONIO FU PASQUALE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI BERARDINO FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI CARLO FU MICHELE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI CARMINE FU PASQUALE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI COSTANTINO FU ANTONIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI CRESCENZO FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI DOMENICA FU ARCANGELO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI DOMENICO FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI EMMA FU LIBERATO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI ENRICA n. a SUSEGANA il 04/10/1947 c.f. BNDNRC47R44L014Y COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI EUFRASIA TERESA FU GIUSEPPE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI FILOMENA FU PASQUALE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI FIORE FU ARCANGELO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI FLAVIA FU ANTONIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI GEMMA FU ENRICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI GIGIA FU ENRICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI GIOSUE FU NUNZIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI GIOVANNI FU MICHELE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI LIBERATA FU DOMENICO MAR CALAROSSI il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI LINDA FU ANTONIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI LORETO FU LEUCIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI LUCIA FU DOMENICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI LUIGI FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI MASSIMO FU PAOLO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI MICHELE FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI NATALINA FU ARCANGELO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI NUNZIO DI GIUSEPPE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI OLIMPIA n. a ROCCA DI MEZZO il 23/01/1955 c.f. BNDLMP55A63H402N COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI ONORINA FU LIBERATO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI PASQUALE FU DOMENICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI PIERO FU LIBERATO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139,

4 26 1553

BENEDETTI PIETRO FU FRANCESCO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139,  
BENEDETTI PIETROPAOLO FU GIUSEPPE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139,  
BENEDETTI RACHELE FU NUNZIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139,  
BENEDETTI RITA MARIA GIOVANNA n. a ROCCA DI MEZZO il 03/01/1957 c.f.  
BNDRMR57A43H402V COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI ROSALINA FU  
DOMENICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI SABATINO FU  
PASQUALE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI SANTE FU LEUCIO  
il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI VINCENZA FU DOMENICO  
MAR COLAROSSO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI VINCENZO  
FU DOMENICO DETTO FINOCCHIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139,  
BENEDETTI ZELINDA FU ARCANGELO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139,  
BORSEI COSTANTINO FU NICOLA il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BORSEI  
DOMENICO FU ANTONIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BORSEI  
GIOVANNI FU NUNZIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BORSEI LEUCIO  
FU ANTONIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BORSEI LUCIA FU NICOLA il  
01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BORSEI MICHELE FU ANTONIO il  
01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BORSEI NUNZIO FU PIETRANGELO il  
01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BORSEI PASQUALE FU PIETRANGELO il  
01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BORSEI SALVATORE FU NICOLA il  
01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, CIDONIO ANNUNZIATA FU ANTONIO il  
01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, CIDONIO BATTISTA FU DOMENICO il  
01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, CIDONIO LORENZO FU ANTONIO il  
01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, CIDONIO LUIGI FU DOMENICO il  
01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, CIDONIO PIETRO FU DOMENICO il  
01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, CIDONIO VINCENZA FU ANTONIO il  
01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, COCCIANTE ANATOLIA FU DOMENICO il  
01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, COCCIANTE FELICE FU GIUSEPPE il  
01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, COCCIANTE PASQUALE FU DOMENICO il  
01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, COLANANI DOMENICO FU GREGORIO il  
01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, COLANANI GIOACCHINO FU DOMENICO il  
01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, COLANANI LEUCIO FU DOMENICO il  
01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, COLAROSSO FRANCESCO FU GIOVANNI il  
01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, COLAROSSO GIUSEPPE FU GIOVANNI il  
01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, COLAROSSO MATTIA FU GIOVANNI il  
01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, CORVI CERONE LUIGI FU ANNIBALE il  
01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, D'AMICO GIOVANNI FU BERARDINO il  
01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, DEL FANTE MARIA LORETA VED  
BENEDETTI FU GIUSEPPE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, DEL FANTE  
SUSANNA FU BERARDINO VED BENEDETTI il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO  
1/139, DEL GIUDICE LEUCIO FU BERARDINO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO  
1/139, DI MASSIMO EDOARDO FU GIOVANNI il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO  
1/139, DI STEFANO CONCETTA FU GIOVAMBATTISTA il 01/01/1900  
COMPROPRIETARIO 1/139, DI ZITTO DOMENICA VED BENEDETTI FU ANTONIO il  
01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, FABBRI ANATOLIA FU FRANCESCO il  
01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, FABBRI FRANCESCO FU FRANCESCO il  
01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, FABBRI LORETO FU FRANCESCO il  
01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, FABBRI ROOSINA FU LORETO il  
01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, FABBRI ROSA FU LORETO il 01/01/1900  
COMPROPRIETARIO 1/139, FABBRI SANTINO FU CARMINE il 01/01/1900  
COMPROPRIETARIO 1/139, FABBRI VINCENZA FU LORETO il 01/01/1900  
COMPROPRIETARIO 1/139, FRANCHI ALESSANDRINA MAR MASCITTI FU  
FRANCESCO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, FRANCHI GIUSEPPA MAR  
TOMMASI FU FRANCESCO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, FRANCHI  
GIUSEPPE FU DOMENICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, FRANCHI  
TONINA FU FRANCESCO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, FRANZINI ROSA  
il 03/05/1880 COMPROPRIETARIO 1/139, MASTRORAZIO ATTILIO FU FRANCESCO il  
01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, MASTRORAZIO BERARDINO FU CESIDIO il  
01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, MASTRORAZIO DAVID FU FRANCESCO il  
01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, MILANETTI MARIA FELICIA n. a SAN LEO il  
21/10/1912 c.f. MLNMF12R61H949Y COMPROPRIETARIO 1/139, MORANTE  
DOMENICO FU ANATOLIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, MORANTE  
FILIPPO FU CESIDIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, MORANTE  
GREGORIO FU GIUSEPPE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, MORANTE  
MARCO FU CROCE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, MORANTE MICHELE  
FU CESIDIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, MORELLI ANATOLIA FU  
GIUSEPPE ANGELO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, MORELLI LORENZO  
FU LUIGI il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, SCOCCIA ANTONIA MAR DI  
LUZIO FU GIACOMO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, SCOCCIA BERARDINO FU  
GIACOMO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, SCOCCIA CESIDIO FU GIOSUE  
il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, SCOCCIA GIUSEPPE FU VINCENZO il  
01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, SCOCCIA LIBERATA MAR MASCI FU  
GIACOMO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, SCOCCIA NUNZIO FU

GIACOMO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, SCOCCIA PALMA MAR GALASSI FU SABATINO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, SCOCCIA SILSI FU DOMENICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, SCOCCIA SIRIO FU DOMENICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139

ARGENTIERI ANNUNZIATA FU GIOVANNI il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARGENTIERI BERARDINA FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARGENTIERI ELIGIO FU GIOVANNI il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARGENTIERI FRANCESCO FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARGENTIERI LUCIA FU GIOVANNI il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARGENTIERI LUIGINA FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARGENTIERI PASQUA FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARGENTIERI ROSINA FU GIOVANNI il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARGENTIERI SABATINO FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARGENTIERI TERESA FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA ANNINA n. a ROCCA DI MEZZO il 13/09/1906 c.f. RPANNO6P53H402J COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA CARMINE DI FELICE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA DOMENICO FU ARCANGELO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA ELVIRA n. a ROCCA DI MEZZO il 25/02/1912 c.f. RPALVR12B65H402A COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA ERMINIA FU GIUSEPPE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA GIOVANNI FU SABATINO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA LIBERATA n. a ROCCA DI MEZZO il 24/06/1908 c.f. RPALRT08H64H402U COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA LUIGI il 15/06/1904 COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA MARIA ANNA il 22/05/1912 COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA MICHELE FU GAETANO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA PASQUALE FU CESIDIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, ARPEA PIO FU GIUSEPPE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BASSI ARCANGELA FU VINCENZO MAR COCCIANTE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BASSI ENNIO n. a ROCCA DI MEZZO il 26/03/1929 c.f. BSSNNE29C26H402U COMPROPRIETARIO 1/139, BASSI FILOMENA FU GIUSEPPE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BASSI GIOVANNI FU MICHELE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BASSI LIDIA n. a ROCCA DI MEZZO il 15/06/1922 c.f. BSSLDI22H55H402P COMPROPRIETARIO 1/139, BASSI NUNZIO FU MICHELE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BASSI ONELIA il 03/03/1928 COMPROPRIETARIO 1/139, BASSI UGO n. a ROCCA DI MEZZO il 12/04/1924 c.f. BSSGUO24D12H402F COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI ANATOLIA FU ARCANGELO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI ANITA FU LIBERATO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI ANNUNZIATA FU GIUSEPPE MAR DI PIETRO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI ANTONIO FU PASQUALE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI BERARDINO FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI CARLO FU MICHELE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI CARMINE FU PASQUALE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI COSTANTINO FU ANTONIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI CRESCENZO FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI DOMENICA FU ARCANGELO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI DOMENICO FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI EMMA FU LIBERATO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI ENRICA n. a SUSEGANA il 04/10/1947 c.f. BDNRC47R44L014Y COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI EUFRASIA TERESA FU GIUSEPPE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI FILOMENA FU PASQUALE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI FIORE FU ARCANGELO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI FLAVIA FU ANTONIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI GEMMA FU ENRICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI GIGIA FU ENRICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI GIOSUE FU NUNZIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI GIOVANNI FU MICHELE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI LIBERATA FU DOMENICO MAR CALAROSSI il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI LINDA FU ANTONIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI LORETO FU LEUCIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI LUCIA FU DOMENICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI LUIGI FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI MASSIMO FU PAOLO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI MICHELE FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI NATALINA FU ARCANGELO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI NUNZIO DI GIUSEPPE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI OLIMPIA n. a ROCCA DI MEZZO il 23/01/1955 c.f. BNDLMP55A63H402N COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI ONORINA FU LIBERATO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI PASQUALE FU DOMENICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI PIERO FU LIBERATO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI PIETRO FU FRANCESCO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI PIETROPAOLO FU GIUSEPPE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI RACHELE FU NUNZIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139,

2

26 1544

BENEDETTI RITA MARIA GIOVANNA n. a ROCCA DI MEZZO il 03/01/1957 c.f. BNDRMR57A43H402V COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI ROSALINA FU DOMENICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI SABATINO FU PASQUALE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI SANTE FU LEUCIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI VINCENZA FU DOMENICO MAR COLAROSSO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI VINCENZO FU DOMENICO DETTO FINOCCHIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BENEDETTI ZELINDA FU ARCANGELO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BORSEI COSTANTINO FU NICOLA il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BORSEI DOMENICO FU ANTONIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BORSEI GIOVANNI FU NUNZIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BORSEI LEUCIO FU ANTONIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BORSEI LUCIA FU NICOLA il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BORSEI MICHELE FU ANTONIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BORSEI NUNZIO FU PIETRANGELO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BORSEI PASQUALE FU PIETRANGELO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, BORSEI SALVATORE FU NICOLA il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, CIDONIO ANNUNZIATA FU ANTONIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, CIDONIO BATTISTA FU DOMENICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, CIDONIO LORENZO FU ANTONIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, CIDONIO LUIGI FU DOMENICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, CIDONIO PIETRO FU DOMENICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, CIDONIO VINCENZA FU ANTONIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, COCCIANTE ANATOLIA FU DOMENICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, COCCIANTE FELICE FU GIUSEPPE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, COCCIANTE PASQUALE FU DOMENICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, COLANANI DOMENICO FU GREGORIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, COLANANI GIOACCHINO FU DOMENICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, COLANANI LEUCIO FU DOMENICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, COLAROSSO FRANCESCO FU GIOVANNI il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, COLAROSSO GIUSEPPE FU GIOVANNI il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, COLAROSSO MATTIA FU GIOVANNI il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, CORVI CERONE LUIGI FU ANNIBALE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, D'AMICO GIOVANNI FU BERARDINO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, DEL FANTE MARIA LORETA VED BENEDETTI FU GIUSEPPE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, DEL FANTE SUSANNA FU BERARDINO VED BENEDETTI il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, DEL GIUDICE LEUCIO FU BERARDINO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, DI MASSIMO EDOARDO FU GIOVANNI il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, DI STEFANO CONCETTA FU GIOVAMBATTISTA il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, DI ZITTO DOMENICA VED BENEDETTI FU ANTONIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, FABBRI ANATOLIA FU FRANCESCO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, FABBRI FRANCESCO FU FRANCESCO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, FABBRI LORETO FU FRANCESCO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, FABBRI ROOSINA FU LORETO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, FABBRI ROSA FU LORETO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, FABBRI SANTINO FU CARMINE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, FABBRI VINCENZA FU LORETO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, FRANCHI ALESSANDRINA MAR MASCITTI FU FRANCESCO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, FRANCHI GIUSEPPA MAR TOMMASI FU FRANCESCO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, FRANCHI GIUSEPPE FU DOMENICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, FRANCHI TONINA FU FRANCESCO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, FRANZINI ROSA il 03/05/1880 COMPROPRIETARIO 1/139, MASTRORAZIO ATTILIO FU FRANCESCO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, MASTRORAZIO BERARDINO FU CESIDIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, MASTRORAZIO DAVID FU FRANCESCO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, MILANETTI MARIA FELICIA n. a SAN LEO il 21/10/1912 c.f. MLNMFL12R61H949Y COMPROPRIETARIO 1/139, MORANTE DOMENICO FU ANATOLIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, MORANTE FILIPPO FU CESIDIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, MORANTE GREGORIO FU GIUSEPPE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, MORANTE MARCO FU CROCE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, MORANTE MICHELE FU CESIDIO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, MORELLI ANATOLIA FU GIUSEPPE ANGELO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, MORELLI LORENZO FU LUIGI il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, SCOCCIA ANTONIA MAR DI LUZIO FU GIACOMO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, SCOCCIA ANTONIO FU MATTIA il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, SCOCCIA BERARDINO FU GIACOMO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, SCOCCIA CESIDIO FU GIOSUE il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, SCOCCIA GIUSEPPE FU VINCENZO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, SCOCCIA LIBERATA MAR MASCI FU GIACOMO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, SCOCCIA NUNZIO FU GIACOMO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, SCOCCIA PALMA MAR GALASSI FU SABATINO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, SCOCCIA SILSI FU DOMENICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139, SCOCCIA SIRIO FU

DOMENICO il 01/01/1900 COMPROPRIETARIO 1/139

**Art. 2**

L'indennità complessiva pari a € 379.906,67 (euro trecentosettantanovemilanoventosei\67) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

**Art. 3**

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

**Art. 4**

La notifica a tutti i soggetti interessati;

**Art. 5**

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

**Art. 6**

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

**Art. 7**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

**Art. 8**

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di **ROCCA DI MEZZO**  
Il Sindaco  
Mauro Di Ciccio



**Decreto di esproprio 13.07.2016, n. 8. Comune di San Pio delle Camere.**

N° 99

**COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE****DECRETO DI ESPROPRIO** n. 8 del 13/7/2016  
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di SAN PIO DELLE CAMERE - Area: 06\_07 - ALTRI COMUNI

Foglio	Particella
11	2411
11	2412
2	328
2	330
2	332
2	333
2	353
2	356
2	1183
3	1695

*OMISSIS*

## OMISSIS

## DECRETA

## Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di SAN PIO DELLE CAMERE C.F. 00197690662, con sede in SAN PIO DELLE CAMERE via Grande, 4, dei beni immobili ricadenti nel Comune di SAN PIO DELLE CAMERE iscritti nel Catasto terreni di SAN PIO DELLE CAMERE come nella seguente tabella:

Piano	Foglio	Particella	Ditta
208	11	2411	SIROLLI CARMINE NUNZIO n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 25/03/1931 c.f. SRLCMN31C25I121A PROPRIETA' 1/4, SIROLLI CECILIA n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 13/09/1928 c.f. SRLCCL28P53I121L PROPRIETA' 1/4, SIROLLI ETTORE n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 15/10/1937 c.f. SRLTTR37R15I121Z PROPRIETA' 1/4, SIROLLI GIOVANNI n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 31/12/1932 c.f. SRLGNN32T3I121E PROPRIETA' 1/4
209	11	2412	SIROLLI CARMINE NUNZIO n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 25/03/1931 c.f. SRLCMN31C25I121A PROPRIETA' 1/4, SIROLLI CECILIA n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 13/09/1928 c.f. SRLCCL28P53I121L PROPRIETA' 1/4, SIROLLI ETTORE n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 15/10/1937 c.f. SRLTTR37R15I121Z PROPRIETA' 1/4, SIROLLI GIOVANNI n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 31/12/1932 c.f. SRLGNN32T3I121E PROPRIETA' 1/4
101	2	328	SIDONI AURELIO n. a FRANCIA il 01/08/1958 c.f. SDNRLA58M01Z1105 PROPRIETA' 1/1
103	2	330	CASCIANI MARIA CROCE n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 09/11/1902 c.f. CSCMCRO2S49I121I PROPRIETA' 1/5, GASBARRE ANTONIO n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 18/08/1931 c.f. GSBNTN31M18I121Z PROPRIETA' 1/5, GASBARRE LUIGI n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 23/02/1926 c.f. GSBLGU26B23I121F PROPRIETA' 1/5, GASBARRE MARIANNA n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 29/03/1929 c.f. GSBMNN29C69I121E PROPRIETA' 1/5, GASBARRE ROSA n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 23/03/1925 c.f. GSBRSO25C63I121K PROPRIETA' 1/5
105	2	332	CIROLI GIOVANNI n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 02/11/1909 c.f. CRLGNN09S02I121Y PROPRIETA' 1/1
106	2	333	CASCIANI ANGELANTONIO n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 01/01/1900 c.f. CSCNLN00A01I121S PROPRIETA' 1/2, TERIO GIOVINA n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 01/01/1900 c.f. TREGVNO0A41I121H PROPRIETA' 1/2
144	2	353	CASILIO ANNA n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 01/01/1900 c.f. CSLNNA00A41I121Y PROPRIETA' 1/7, CASILIO DORA n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 01/01/1900 c.f. CSLDRO00A41I121Q PROPRIETA' 1/7, CASILIO ELENA n. a SAN PIO DELLE CAMERE

			il 01/01/1900 c.f. CSLNE00A411121A PROPRIETA' 1/7, CASILIO MARIA n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 01/01/1900 c.f. CSLMRA00A411121L PROPRIETA' 1/7, CASILIO REGINA n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 01/01/1900 c.f. CSLRGN00A411121K PROPRIETA' 1/7, CASILIO SAVINA n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 30/01/1921 c.f. CSLSVN21A701121P PROPRIETA' 1/7, GAUDIERI ANNA ANTONIA n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 01/01/1900 c.f. GDRNNT00A411121Q PROPRIETA' 1/7
145	2	356	FANALE GIANDOMENICO n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 01/01/1900 c.f. FNLGDM00A011121P PROPRIETA' 1/3, FANALE MARIA n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 01/01/1900 c.f. FNLMRA00A411121O PROPRIETA' 1/3, FANALE RAFFAELE n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 01/01/1900 c.f. FNLRFL00A411121J PROPRIETA' 1/3
147	2	1183	GIAMBERARDINO ANTONIO GIACOMO n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 21/07/1940 c.f. GMBNNG40L211121N PROPRIETA' 1/3, GIAMBERARDINO EGILDO ANGELO n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 21/02/1938 c.f. GMBGDN38B211121C PROPRIETA' 1/3, GIAMBERARDINO ILDE n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 07/10/1943 c.f. GMBLDI43R471121A PROPRIETA' 1/3
158	3	1695	CICINO MARIA LIBERATA n. a FONTECCHIO il 04/05/1934 c.f. CCNMLB34E44D681Z USUFRUTTO 1/2, DE RUBEIS RAIMONDO n. a AUSTRALIA il 01/08/1958 c.f. DRBRND58M01Z700Q PROPRIETA' 1/3 E NUDA PROPRIETA' 1/2

**Art. 2**

L'indennità complessiva pari a € 29.659,14 (euro ventinovemilaseicentocinquantanove\14) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

**Art. 3**

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

**Art. 4**

La notifica a tutti i soggetti interessati;

**Art. 5**

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

**Art. 6**

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

**Art. 7**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

**Art. 8**

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di SAN PIO DELLE CAMERE  
Il responsabile del servizio  
Ing. Massimiliano Rossi



**Decreto di esproprio 13.07.2016, n. 9. Comune di San Pio delle Camere.****COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE****DECRETO DI ESPROPRIO** n. 9 del 13/7/2016  
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di SAN PIO DELLE CAMERE – Area: 06\_07 - ALTRI COMUNI

<b>Foglio</b>	<b>Particella</b>
11	2410
11	2409
11	1472
11	1473
2	1541
2	1540
2	1542
2	1543

*OMISSIS*

## OMISSIS

## DECRETA

## Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di SAN PIO DELLE CAMERE C.F. 00197690662, con sede in SAN PIO DELLE CAMERE via Grande, 4, dei beni immobili ricadenti nel Comune di SAN PIO DELLE CAMERE iscritti nel Catasto terreni di SAN PIO DELLE CAMERE come nella seguente tabella:

Piano	Foglio	Particella	Ditta
207	11	2410	ALOISIO ROSA MARIA n. a STATI UNITI D'AMERICA il 01/12/1961 c.f. LSARMR61T41Z404W PROPRIETA' 1/1
206	11	2409	ALOISIO ROSA MARIA n. a STATI UNITI D'AMERICA il 01/12/1961 c.f. LSARMR61T41Z404W PROPRIETA' 1/1
2	11	1472	ALOISIO ROSA MARIA n. a STATI UNITI D'AMERICA il 01/12/1961 c.f. LSARMR61T41Z404W PROPRIETA' 1/1
3	11	1473	ALOISIO ROSA MARIA n. a STATI UNITI D'AMERICA il 01/12/1961 c.f. LSARMR61T41Z404W PROPRIETA' 1/1
112	2	1541	CASILIO ANNA FU VINCENZO n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 01/01/1900 c.f. CSLNNA00A411121Y PROPRIETA' 1/6, CASILIO DORA FU VINCENZO n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 01/01/1900 c.f. CSLDRO00A411121Q PROPRIETA' 1/6, CASILIO ELENA FU VINCENZO n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 01/01/1900 c.f. CSLNE00A411121A PROPRIETA' 1/6, CASILIO REGINA FU VINCENZO n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 01/01/1900 c.f. CSLRGN00A411121K PROPRIETA' 1/6, CASILIO SAVINA FU VINCENZO n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 30/01/1921 c.f. CSLSVN21A70I121P PROPRIETA' 1/6, CASILIO MARIA FU VINCENZO n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 01/01/1900 c.f. CSLMRA00A411121L PROPRIETA' 1/6
111	2	1540	CASILIO ANNA FU VINCENZO n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 01/01/1900 c.f. CSLNNA00A411121Y PROPRIETA' 1/6, CASILIO DORA FU VINCENZO n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 01/01/1900 c.f. CSLDRO00A411121Q PROPRIETA' 1/6, CASILIO ELENA FU VINCENZO n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 01/01/1900 c.f. CSLNE00A411121A PROPRIETA' 1/6, CASILIO REGINA FU VINCENZO n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 01/01/1900 c.f. CSLRGN00A411121K PROPRIETA' 1/6, CASILIO SAVINA FU VINCENZO n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 30/01/1921 c.f. CSLSVN21A70I121P PROPRIETA' 1/6, CASILIO MARIA FU VINCENZO n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 01/01/1900 c.f. CSLMRA00A411121L PROPRIETA' 1/6
114	2	1542	CASILIO ANNA FU VINCENZO n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 01/01/1900 c.f. CSLNNA00A411121Y PROPRIETA' 1/6, CASILIO DORA FU VINCENZO n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 01/01/1900 c.f. CSLDRO00A411121Q PROPRIETA' 1/6, CASILIO ELENA FU VINCENZO n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 01/01/1900 c.f. CSLNE00A411121A PROPRIETA' 1/6, CASILIO REGINA FU VINCENZO n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 01/01/1900 c.f. CSLRGN00A411121K PROPRIETA' 1/6, CASILIO SAVINA FU VINCENZO n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 30/01/1921 c.f. CSLSVN21A70I121P PROPRIETA' 1/6, CASILIO MARIA FU VINCENZO n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 01/01/1900 c.f. CSLMRA00A411121L PROPRIETA' 1/6
115	2	1543	CASILIO ANNA FU VINCENZO n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 01/01/1900 c.f. CSLNNA00A411121Y PROPRIETA' 1/6, CASILIO DORA FU VINCENZO n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 01/01/1900 c.f. CSLDRO00A411121Q PROPRIETA' 1/6, CASILIO ELENA FU VINCENZO n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 01/01/1900 c.f. CSLNE00A411121A PROPRIETA' 1/6, CASILIO REGINA FU VINCENZO n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 01/01/1900 c.f. CSLRGN00A411121K PROPRIETA' 1/6, CASILIO SAVINA FU VINCENZO n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 30/01/1921 c.f. CSLSVN21A70I121P PROPRIETA' 1/6, CASILIO MARIA FU VINCENZO n. a SAN PIO DELLE CAMERE il 01/01/1900 c.f. CSLMRA00A411121L PROPRIETA' 1/6

**Art. 2**

L'indennità complessiva pari a € 46.039,59 (euro quarantaseimilatrentanove\59) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

**Art. 3**

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

**Art. 4**

La notifica a tutti i soggetti interessati;

**Art. 5**

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

**Art. 6**

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

**Art. 7**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

**Art. 8**

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di SAN PIO DELLE CAMERE  
Il responsabile del servizio  
Ing. Massimiliano Rossi



**Decreto di esproprio 04.07.2016, n. 8. Comune di Scoppito.**

COMUNE DI SCOPPITO (AQ)

PUBB. N. 359 del 06/07/2016

**COMUNE DI SCOPPITO**

Provincia di L'Aquila

AREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE.

**DECRETO DI ESPROPRIO n. 8 del 04/07/2016**

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di SCOPPITO – Area: 06\_07 - ALTRI COMUNI

Foglio	Particella
11	410
11	1682
14	1133
14	1135
17	1421
15	118
15	120
15	1161
15	1159
15	1157
15	1155
15	1153

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO i decreti rep n. 27 del 03/10/2009, rep n. 20 del 28/08/2009 e rep n. 15 del 31/07/2009, che individuano le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la

- realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile” con specifico riferimento all’art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione “di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione” ed ancora “di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione”;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”* con specifico riferimento all’articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 27 del 03/10/2009, prot. 20 del 28/08/2009 e prot. 15 del 31/07/2009 con i quali è stata disposta l’occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l’art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L’Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all’art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all’art. 7, commi 1 e 2, dell’O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l’articolo 7 dell’O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *“Al fine di assicurare la massima tempestività nell’espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni di cui all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell’Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell’11 maggio 2009 e successive integrazioni”*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l’art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d’emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l’art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *“a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis”*;
- VISTO l’art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l’art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *“Fino all’adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci*

*le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”;*

- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *“i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis”;*
- VISTO il decreto Sindacale n. 18 del 14/04/2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Foglio	Particella	Data
11	410	09/09/2009
11	1682	09/09/2009
14	1133	03/10/2009
14	1135	09/10/2009
17	1421	28/08/2009
15	118	31/07/2009
15	120	31/07/2009
15	1161	31/07/2009
15	1159	31/07/2009
15	1157	31/07/2009
15	1155	31/07/2009
15	1153	31/07/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale		Comunicazione	
Foglio	Particell	Protocol	Data
11	410	13692	22/09/2015

11	1682	13690	22/09/2015
14	1133	16097	06/11/2015
14	1135	13691	22/09/2015
17	1421	13694	22/09/2015
15	118	16104	06/11/2015
15	120	16095	06/11/2015
15	1161	16091	06/11/2015
15	1159	16088	06/11/2015
15	1157	16087	06/11/2015
15	1155	16089	06/11/2015
15	1153	16093	06/11/2015

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
		Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
11	410			€ 0,00	62	05/04/2016	€ 36.104,58
11	1682			€ 0,00	71	06/04/2016	€ 94.883,58
14	1133			€ 0,00	63	05/04/2016	€ 81.935,13
14	1135			€ 0,00	64	05/04/2016	€ 72.992,10
17	1421			€ 0,00	41	08/03/2016	€110.731,21
15	118			€ 0,00	115	21/06/2016	€ 7.267,98
15	120	65	05/04/2016	€ 7.939,12			€ 0,00
15	1161			€ 0,00	45	08/03/2016	€ 5.164,09
15	1159	118	22/06/2016	€ 5.224,19			€ 0,00
15	1157			€ 0,00	48	08/03/2016	€ 3.805,63
15	1155	67	05/04/2016	€ 3.512,98			€ 0,00
15	1153	73	06/04/2016	€ 4.250,28			€ 0,00

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

## DECRETA

### Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di SCOPPITO P. IVA 00183860667, con sede in SCOPPITO Via Amiternum 38 - 67019 Scoppito (AQ), dei beni immobili ricadenti nel Comune di SCOPPITO iscritti nel Catasto terreni di SCOPPITO come nella seguente tabella:

Piano	Foglio	Particella	Ditta
1	11	410	COSTANTINI ANNA ANTONIA n. a PRETURO il 20/10/1931 c.f. CSTNNT31R60H053C PROPRIETA' 1000/1000
28	11	1682	COOPERATIVA EDILIZIA FINLAQUILA A RL c.f. 04322121007 PROPRIETA' 1000/1000
34	14	1133	SCARSELLA MARIA n. a SASSA il 18/02/1949 c.f. SCRMR49B581450D PROPRIETA' 1000/1000

32	14	1135	BAFILE FRANCA n. a CITTADUCALE il 18/08/1960 c.f. BFLFNC60M58C746B PROPRIETA' 500/1000, BAFILE PIERLUIGI n. a RIETI il 27/01/1963 c.f. BFLPLG63A27H282T PROPRIETA' 500/1000
30	17	1421	ENTE ECCLESIASITICO ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO ARCIDIOCESI DELL' AQUILA ENTE ECCLESIASITICO c.f. 93004020660 PROPRIETA' 1000/1000
14	15	118	CAPULLI ALBERTO n. a SCOPPITO il 17/02/1952 c.f. CPLLRT52B171546F PROPRIETA' 500/1000, CAPULLI GIULIA GIUSTINA n. a VENEZUELA il 16/04/1960 c.f. CPLGGS60D56Z614Z PROPRIETA' 500/1000
15	15	120	TORELLI ANGELA FU PAOLO n. a SCOPPITO il 01/01/1900 PROPRIETA' 100/1000, TORELLI ANGELO FU SANTE n. a SCOPPITO il 24/04/1933 PROPRIETA' 100/1000, TORELLI GIOVANNA FU PAOLO n. a SCOPPITO il 01/01/1900 PROPRIETA' 100/1000, TORELLI LUIGI FU PAOLO n. a SCOPPITO il 01/01/1900 PROPRIETA' 100/1000, TORELLI MARIA ANTONIETTA FU SANTE n. a SCOPPITO il 20/11/1936 PROPRIETA' 100/1000, TORELLI SAVINO n. a SCOPPITO il 23/08/1934 c.f. TRLSVN34M231546Y PROPRIETA' 100/1000, TORELLI VINCENZO FU SANTE n. a SCOPPITO il 01/01/1900 PROPRIETA' 100/1000, TORELLI EVANDRO n. a SCOPPITO il 17/04/1934 PROPRIETA' 100/1000, TORELLI LIVIO n. a SCOPPITO il 19/02/1932 PROPRIETA' 100/1000, TORELLI PIETRO n. a SCOPPITO il 22/11/1930 PROPRIETA' 100/1000
44	15	1161	CICOLANI ANTONIO n. a L'AQUILA il 14/05/1964 c.f. CCLNTN64E14A345J NUDA PROPRIETA' 1000/1000, CICOLANI SALVATORE n. a SCOPPITO il 10/10/1936 c.f. CCLSVT36R101546R USUFURUTTO 1000/1000
46	15	1159	FIGLIORE SANTA FU CARLO n. a SCOPPITO il 01/01/1900 PROPRIETA' 200/1000, VALENTINI ALFREDO FU ATTILIO n. a SCOPPITO il 01/01/1900 PROPRIETA' 200/1000, VALENTINI CARLO n. a SCOPPITO il 23/01/1927 c.f. VLNCRL27A231546U PROPRIETA' 200/1000, VALENTINI MARIA MADDALENA n. a SCOPPITO il 13/08/1935 c.f. VLNMMD35M531546A PROPRIETA' 200/1000, VALENTINI MARIA FELICIA FU ATTILIO n. a SCOPPITO il 01/01/1900 PROPRIETA' 200/1000
48	15	1157	MICHELE ANGELA n. a L'AQUILA il 02/05/1943 c.f. MCHNGL43E42A345A PROPRIETA' 1000/1000
50	15	1155	CICOLANI DOMENICA FU ANGELOMARIA MAR MICHELE n. a SCOPPITO il 16/05/1958 PROPRIETA' 1000/1000
52	15	1153	JACOBINI ANDREA n. a ROMA il 03/07/1963 c.f. JCBNDR63L03H501 PROPRIETA' 500/1000, JACOBINI FABRIZIO n. a ROMA il 04/02/1954 c.f. JCBFRZ54B04H501 PROPRIETA' 500/1000

#### Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 433.810,87 (euro quattrocentotrentatremilaottocentodieci\87) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

#### Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

#### Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

**Art. 5**

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

**Art. 6**

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

**Art. 7**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

**Art. 8**


Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

SCOPPITO, 04/07/2016

**Responsabile di procedimento**

Ing. Giovanna Corridore





**Dipartimento della Presidenza e  
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente  
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.  
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Pec: [bura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:bura@pec.regione.abruzzo.it)